

# RASSEGNA STORICA SALERNITANA

62



LAVEGLIA&CARLONE

Società Salernitana di Storia Patria

# RASSEGNA STORICA SALERNITANA

*Nuova serie*

XXXI/2 - n. 62

dicembre 2014



LAVEGLIA & CARLONE

## IL "SERVAGGIO" NEL MEZZOGIORNO NORMANNO ATTRAVERSO L'ANALISI DELLA LEGISLAZIONE DEL REGNO (XII SEC.)

### *La disciplina generale e la terminologia*

Le Assise di Ariano<sup>1</sup>, il "codice legislativo" del Regno di Sicilia promulgato ad Ariano Irpino nel 1140 da Ruggero II d'Altavilla (1105-

<sup>1</sup> Questo preziosissimo documento di sapienza giuridica ci è pervenuto integro, in due differenti versioni contenute in due distinti manoscritti: il *Codice Vaticano* 8782 e il *Codice Cassinese* 468. I due codici sono anonimi ed appare sempre più certo il fatto che non si trattava di "compilazioni ufficiali" della legislazione normanna, ma di "compilazioni private" per la cui redazione gli sconosciuti autori dovettero servirsi proprio delle "compilazioni ufficiali". Ricordo qui che la scoperta dell'uno e dell'altro codice è da collocarsi nel 1844, per il Vaticano, e nel 1786, per il Cassinese. I codici, risalenti alla fine del XII sec., furono scoperti, rispettivamente, dal Merkel (†1861), nella Biblioteca Vaticana, e dal Carcani (†1783), nella Biblioteca dell'Abbazia cassinese. I codici presentano leggere variazioni riguardo al contenuto delle Assise riportate ed al loro numero, ma la differenza è più formale che sostanziale, nel senso che non riguarda i temi e gli oggetti della disciplina giuridica che sono i medesimi. Il contenuto dei due codici è di 39 costituzioni per il Cassinese e di 41 per il Vaticano. Bisogna precisare che il contenuto delle Assise fu trasfuso interamente da Federico II (1198-1250), nel 1231, nel *Liber Constitutionum*, assieme ad alcune "Novelle" dei successori di Ruggero II. Esse costituirono, a lungo, il pilastro della vita giuridica del Regno di Sicilia, rappresentando una raccolta completa di norme di diritto pubblico e privato che pose ordine al marasma giuridico dei secoli precedenti, imponendo il principio della volontà sovrana quale unica fonte del diritto della comunità e riducendo il precedente diritto, longobardo e bizantino, a fonte sussidiaria destinata a supplire le lacune della legge regia, senza alcuna possibilità di derogare da essa. La disciplina delle Assise, per l'epoca, fu incredibilmente moderna, soprattutto per la civiltà dei concetti giuridici in essa espressi: nella materia penale, ad esempio, fu dato ampio riconoscimento non solo alla condotta criminosa, estrinsecantesi in una condotta omissiva o commissiva proibita, lesiva di un pubblico valore o interesse, ma anche al concetto di "colpevolezza" del reo, al disvalore della volontà dell'agente e al nesso

1154), non contengono una costituzione specifica che disciplina, in forma generica e completa, lo “statuto personale” del servo della gleba o del servo in generale, ma soltanto costituzioni inerenti singoli aspetti della vita politica, economica e religiosa del Regno, in cui è possibile imbattersi nella categoria giuridica della servitù<sup>2</sup>.

Dalla presenza di queste disposizioni possiamo trarre una certezza: nel Regno normanno di Sicilia, l’istituto servile era conosciuto e giuridicamente disciplinato, per quanto i servi, cioè i sudditi privi della “libertà” e aventi una capacità giuridica “limitata”, costituivano soltanto una piccola parte della popolazione rurale<sup>3</sup>. Molti degli

psicologico fra condotta e reo, ai fini della punibilità della condotta stessa. Per il testo latino e la traduzione utilizzata in questo contributo si veda, *Le Assise di Ariano*, a cura di O. ZECCHINO, Cava de’ Tirreni 1984, pp. 5 ss. Sul contenuto e l’importanza giuridica della legislazione normanna si veda anche, *Alle origini del costituzionalismo europeo. Le Assise di Ariano 1140-1990*, a cura di O. ZECCHINO, Roma-Bari 1990.

<sup>2</sup> Sembra ormai accertato che anche la compagine politica normanna fosse ordinata per ceti, con a capo la nobiltà e il clero, seguiti dai villani di libera condizione e, infine, da servi e schiavi. Questa articolazione giuridica della società del Regno non escludeva del tutto la mobilità sociale. V. MONTI, *Lo Stato normanno-svevo. Lineamenti e ricerche*, Trani 1945, pp. 50 ss., I. PERI, *Uomini, città e campagne in Sicilia dall’XI al XII secolo*, Bari 1990, pp. 85 ss., S. TRAMONTANA, *La monarchia normanna e sveva*, Torino 1986, pp. 50 ss.

<sup>3</sup> S. CAROCCI, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in *Studi in margine all’edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, a cura di E. Cuozzo e J. M. Martin, Avellino 2009, pp. 11 s., P. CORRAO, *Il servo*, in *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1991, pp. 61s., V. D’ALESSANDRO, *Servi e liberi*, in *Uomo e ambiente nel Mezzogiorno normanno-svevo*, a cura di G. Musca, Bari 1989, pp. 294 ss. Uno dei primi studiosi a infrangere il “mito” di una servitù della gleba estesa all’intera popolazione delle campagne medievali è stato Marc Bloch che sottolineò la varietà infinita delle condizioni particolari dei rustici. M. BLOCH, *La servitù nella società medievale*, Firenze 1993, pp. 10 ss. Sul servaggio nell’Europa medievale, si veda anche R. FOSSIER, *L’infanzia dell’Europa. Economia e società dal X al XII sec.*, Bologna 1987, pp. 577 ss., W. ROSENER, *I contadini nel Medioevo*, Bari 1987, pp. 280 ss.

appartenenti al "ceto servile" dovevano essere il frutto delle guerre e delle razzie normanne nel Mezzogiorno, durante la lunga fase di conquista e costruzione del Regno<sup>4</sup>, altri dovevano essere i discendenti dei servi di epoca longobarda e bizantina, dato che anche questi due ordinamenti giuridici conobbero l'istituto della "servitù" come limitazione generica alla capacità giuridica di un soggetto tenuto all'esecuzione di specifici obblighi verso un altro<sup>5</sup>.

Nel Mezzogiorno normanno non mancarono neppure gli "schiaivi" veri e propri, data l'abbondanza di prigionieri musulmani, dopo la conquista della Sicilia (1061-1091), per quanto nelle fonti, pubbliche o private, sia difficile rinvenire espressi riferimenti a questa categoria di sottoposti, distinti dai semplici "servi"<sup>6</sup>. Inoltre, non esistevano

<sup>4</sup> F. CHALANDON, *Storia della dominazione normanna in Italia e in Sicilia*, Cassino 2008, pp. 526 ss., E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996, pp. 213 ss., G. PETRALIA, *La "signoria" nella Sicilia normanna e sveva: verso nuovi scenari?*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo, Atti del II Convegno di studi*, a cura di M. T. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 6-7 novembre 1998, Pisa 2004, pp. 237 ss.

<sup>5</sup> Si pensi ai servi della gleba bizantini, eredi dei vecchi coloni tardoimperiali, detti *enapografoi* o *exografoi*, soggetti al pagamento di censi periodici, se tenutari di mansi, ed alle angherie sui possedimenti signorili. I servi costituirono, pertanto, fin dall'epoca bizantina, una categoria sociale e giuridica ben definita all'interno della più vasta massa dei *paroikoi*, cioè dei villani. Sul punto, E. PONTIERI, *Tra i Normanni nell'Italia meridionale*, Napoli 1949, pp. 122 ss. Sull'ipotesi di una continuità sostanziale, per molti versi, tra le forme di dipendenza servile, tra età bizantina ed età normanna nel Mezzogiorno, si veda J. M. MARTIN, *La vita quotidiana nell'Italia meridionale al tempo dei Normanni*, Milano 1997, pp. 222 ss.

<sup>6</sup> F. CHALANDON, *Storia*, cit., pp. 526 ss. Nel caso dei musulmani siciliani dovrebbe parlarsi, più che di vera e propria "schiavitù", di riduzione al rango di *adscripticii*. Sul punto, si veda più avanti. Gli schiavi veri e propri, rispetto ai servi, costituivano il residuo dell'antica schiavitù tardoimperiale: si trattava, infatti, di meri oggetti giuridici in possesso dei rispettivi signori, individui sprovvisti di qualsiasi diritto e di ogni capacità giuridica, per quanto limitata, di cui, invece, godevano i servi. Gli schiavi di origine musulmana fanno la loro comparsa, in Sicilia, soprattutto nelle fonti di età federiciana (XIII sec.), con il nome di *agareni*, a sottolineare la

solo servi privati, ma anche servi pubblici, come è desumibile da espresse disposizioni normative che li citano (*servi curie*) e che

remota origine dei saraceni dalla concubina di Abramo, Agar. Questi, sprovvisti di capacità giuridica e legati alla terra, non avevano altra possibilità di migliorare la loro condizione che quella offerta dall'affrancamento o dalla fuga. La Chiesa, infatti, autorizzava la riduzione in "schiavitù" e il relativo commercio solo per coloro che, in quanto non cristiani, fossero estranei al consorzio civile, alla *Respublica christiana*. I battezzati potevano essere servi, ma mai schiavi. La conquista della Sicilia era avvenuta in maniera molto diversa rispetto al resto del Mezzogiorno peninsulare, con una decisa preminenza di una salda autorità politica centrale rappresentata dal "gran conte" Ruggero I, fratello del Guiscardo. La presenza secolare, nell'isola, di gruppi umani, etnicamente, culturalmente e religiosamente diversi dai conquistatori normanni, cristiani di rito latino, rese più facile, rispetto al continente, l'organizzazione e l'inquadramento sociale e giuridico degli uomini. Nelle fonti siciliane, nella gran parte dei casi, il termine *villanus* è sinonimo di saraceno o greco, e questo sta a significare che nell'isola, ancora più che nel resto del Mezzogiorno, i rapporti di comando e di obbedienza e, in genere, tutte le subordinazioni sociali, si organizzarono, prevalentemente, su base etnica. Ciò non significa, ovviamente, che una parte dei villani fosse anche di fede cristiana o che musulmani e greci non fossero presenti tra le élites proprietarie e di potere. Si pensi, in quest'ultimo caso, ai gaiti (*qaid*), cui fanno riferimento le fonti: costoro, spesso attivi presso la curia, con importanti incarichi amministrativi, non erano certamente inquadrabili nella categoria del "villanaggio". Anche nel caso delle popolazioni musulmane o greche dell'isola, quindi, va fatto il discorso valido per il resto del Mezzogiorno normanno, e cioè che per quanto in gran parte sottomessi a un signore laico o ecclesiastico, tenuti a lavorare per lui e a pagare censi, non tutti erano formalmente "servi", cioè individui sprovvisti di libertà. La distinzione etnico-culturale, almeno nel caso della Sicilia, sarebbe stata la discriminante fondamentale attorno alla quale fu costruita, dai Normanni, la gerarchia della popolazione rurale. Sugli schiavi si veda anche S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 11 ss. Sulla "problematicità" del passaggio dalla "schiavitù" antica alla "servitù medievale, passando per il "colonato" tardoantico, M. MAZZA, *La fine della schiavitù antica. Considerazioni (brevi) a margine di una lunga discussione*, in *La signoria*, cit., pp. 274 ss. "Sulle particolarità del caso siciliano, P. CORRAO, *Gerarchie sociali e di potere nella Sicilia normanna (XI-XII secolo). Questioni storiografiche e interpretative*, in *Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media, XXVIII Semana de Estudios Medievales*,

fanno espresso riferimento alla possibilità della *curia regis* o dei funzionari del governo di adottare provvedimenti che statuivano la *reductio in servitatem* (*addictio curie*) di determinati soggetti giuridici, come i criminali<sup>7</sup>.

Pertanto, si può affermare che nonostante la mancanza di una costituzione specifica contenente una disciplina sistematica dell'istituto servile, non mancarono sudditi di condizione servile all'interno del Regno<sup>8</sup>. La condizione personale di questi individui era discipli-

*Estella, 16-20 julio 2001, Pamplona 2002, pp. 459 ss. Sulla Sicilia prenormanna, M. AMARI, Storia dei Musulmani di Sicilia, a cura di C. A. Nallino, 3 voll., Catania 1933-1939, P. CORRAO, Mezzogiorno e Sicilia fra Mediterraneo ed Europa. (sec. XI-XV), in P. CORRAO-M. GALLINA-C. VILLA, L'Italia mediterranea e gli incontri di civiltà, Roma-Bari, 2001, pp. 95 ss., G. PETRALIA, La "signoria", cit., pp. 256 ss., V. VON FALKENHAUSEN, I gruppi etnici nel regno di Ruggero II e la loro partecipazione al potere, in Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II, Atti delle terze giornate normanno-sveve, Bari, 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp.133 ss.*

<sup>7</sup> Queste disposizioni, in realtà, non fanno un espresso riferimento alla *reductio in servitatem*, ma citano, genericamente, una *addictio curie*, cioè un'assegnazione alla curia, riguardante persona e beni del condannato. Ciò ha indotto a pensare che non si trattasse di vera e propria "riduzione in servitù", ma di forme più blande di sanzione e, quindi, considerare e tradurre il dispositivo delle costituzioni che prevedeva l'assegnazione alla curia o al fisco in termini di *reductio in servitatem* sarebbe operazione impropria. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 6, n. 18. Sulla *reductio in servitatem* come sanzione privante della capacità giuridica, A. GUARINO, *Storia del diritto romano*, Napoli 1998, pp. 70 ss.

<sup>8</sup> Oggi, generalmente, si è propensi a ritenere i *servi* minoranza, da un punto di vista numerico. La condizione "servile" non va estesa, arbitrariamente, a tutti i villani, a tutta la popolazione rurale, ma solo a coloro per i quali il possesso di quella condizione sia esplicitamente stabilito dalle fonti, normative e non, pubbliche o private, tenendo conto delle diverse modalità della conquista normanna, nel Mezzogiorno peninsulare ed insulare, e della complessità della società del regno dal punto di vista etnico, culturale, religioso e anche giuridico. Oggi si è propensi a considerare, non solo nel Mezzogiorno d'Italia, la condizione servile non estensibile, generalmente, a tutti gli abitanti delle campagne: all'interno di una generale situazione di dipendenza, propria a tutti i residenti sulla terra, esisteva una particolare condizione, attestata dalle fonti e determinata da fattori legislativi,

nata, oltre che dal dispositivo delle singole costituzioni regie, anche dalle consuetudini locali e dagli statuti cittadini<sup>9</sup>.

Tra l'altro fu lo stesso legislatore normanno a ribadire che le consuetudini locali avrebbero avuto valore di legge in tutto il Regno, purché non palesemente contrarie al dettato delle Assise e purché si trattasse di disciplinare casi non contemplati, espressamente, dal dettato legislativo:

*Cod. Vat. Leges a nostra maiestate noviter promulgatas pietatis intuitu asperitatem nimiam mitigantes mollia quodam moderamine exacuentes; oscura dilucidantes, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus, consuetudinibus, le gibus non cassatis pro variegata populorum nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus, adversari quid in eis manifestissime videatur*<sup>10</sup>.

consuetudinari e, persino, dalla considerazione sociale, più dura, più grave di quella di tutti gli altri rustici, per i poteri più intensi (*fruire, possidere, tenere*) che il signore poteva esercitare sui sottoposti. Le fonti private del periodo altomedievale e prenormanno non fanno un gran riferimento, in senso tecnico-giuridico, a servi, anche se molte di esse menzionano alienazioni, permutate, affrancazioni pie di persone di condizione servile. Bisogna aspettare l'XI sec. per avere un numero maggiore di documenti che attestino, chiaramente, la presenza di individui sprovvisti di libertà. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 14, P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 4 ss.

<sup>9</sup> Il tentativo di delineare un quadro sintetico dell'istituto servile nel Mezzogiorno normanno, attraverso l'analisi delle Assise di Ariano, è cosa non facile e può essere compiuto solo esaminando, con attenzione, i singoli passi delle costituzioni in cui si fa riferimento all'istituto della servitù. Si tenga presente che la stragrande maggioranza delle disposizioni contenute nel codice normanno non riguardano né il diritto pubblico, né quello privato, ma il diritto penale e quindi gran parte delle informazioni desumibili sui servi, dal dettato normativo, sono informazioni connesse alla disciplina della repressione dei crimini. Molte di queste disposizioni, inoltre, sono ritenute, oggi, frutto di rimaneggiamenti e di interpolazioni successive. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 15 ss.

<sup>10</sup> Const. *De legum interpretatione*, in *Le Assise*, cit., p. 26 : "Ordiniamo che siano osservate in via generale e da tutti le leggi testé promulgate dalla nostra maestà, per mitigare con senso di equità l'eccessiva asprezza,



Cod. Cass. *Leges a nostra maiestate noviter promulgatas, generaliter ab omnibus precipimus observari, moribus consuetudine, et legibus non cassatis, nisi forte his nostris sanctionibus adversari quid in eis manifeste videatur*<sup>11</sup>.

Non si rinvencono, all'interno del codice normanno, disposizioni generali che disciplinavano lo *status* del servo in quanto tale, i rapporti con il signore e i terzi, i poteri del *dominus*, i fatti giuridici costitutivi, modificativi ed estintivi del rapporto di servitù<sup>12</sup>.

per inasprire con un certo equilibrio la mitezza, per chiarire i punti oscuri, senza che, per la molteplicità dei popoli soggetti al nostro regno, si abbiano per annullati usi, consuetudini e leggi, così come sinora si è ottenuto presso di loro, a meno che qualcosa in esse non risulti in evidentissimo contrasto con queste nostre disposizioni”.

<sup>11</sup> Const. *Proemium*, in *Le Assise*, cit., p. 70: “Ordiniamo che le leggi testé promulgate dalla nostra maestà siano osservate in via generale e da tutti, senza che si abbiano annullati usi, consuetudini e leggi, a meno che qualcosa in esse non risulti manifestamente in contrasto con queste nostre disposizioni”.

<sup>12</sup> Come si vedrà più avanti, nelle fonti del periodo normanno, pubbliche e private, normative o meno, si fa uso di numerosissimi termini — *villanus*, *consilis*, *servus*, *ascripticius*, *mancipia* — per indicare la popolazione delle campagne meridionali. Questo significa che, pur nell'ambito della categoria dei “servi”, cioè degli individui sprovvisti di piena soggettività giuridica, non è possibile alcuna *reductio ad unicum*, data la molteplicità degli statuti personali. È impossibile leggere uniformemente la immensa varietà di legami personali di dipendenza, anche ereditariamente trasmissibili, presenti nella società del Regno, attraverso la categoria onnicomprensiva della “servitù della gleba”. Inoltre, molto spesso, questi termini non erano usati in senso strettamente tecnico-giuridico e ciò può indurre a facili fraintendimenti o a supporre che la condizione servile, in senso stretto, riguardasse la stragrande maggioranza dei “villani” del Mezzogiorno normanno. Questa ipotesi è, oggi, decisamente respinta dalla gran parte degli studiosi. La maggior parte degli abitanti delle campagne non era di condizione servile, per quanto su di essa gravavano un'infinità di limitazioni e di obblighi giuridici verso i signori laici o ecclesiastici. La privazione della libertà era, dunque, un'eccezione, la regola era diversa. Si consideri, inoltre, che molto spesso, nelle fonti, il termine *servus* era usato come sinonimo di schiavo, oppure aveva una valenza eminentemente “re-

Riguardo ai fatti giuridici costitutivi del vincolo servile, dall'analisi delle singole disposizioni normative si possono citare soltanto la *reductio in servitutem* (*addictio curie*) e la *nascita ex servo*. Riguardo alla *reductio in servitutem*, bisogna dire che questo provvedimento della pubblica autorità, amministrativa o giudiziaria, era disposto, soprattutto, a titolo di sanzione criminale contro i responsabili di illeciti: la *reductio in servitutem* operava come fatto costitutivo del vincolo servile, privando il destinatario del provvedimento della libertà e della soggettività giuridica piena, e si accompagnava sempre alla confisca dei beni a favore del fisco regio. Il vincolo servile, così costituito, poteva essere tanto di carattere pubblico – a favore della *curia regis* – tanto di carattere privato. Nelle costituzioni, tra i fatti costitutivi, si faceva anche riferimento alla ereditarietà del vincolo servile – alla *nascita ex servo* – come fatto giuridico costitutivo del legame di servitù, ma non era specificato se la condi-

torica”, nel senso che non alludeva alla “servitù” in senso tecnico-giuridico, ma faceva semplicemente riferimento all'eccessiva invadenza o autoritarismo del potere monarchico che minava i diritti dei sudditi e dell'aristocrazia. Lo stesso dicasi per il verbo *servire*, il cui uso, nelle fonti pubbliche e private, non era necessariamente legato all'idea del servaggio rustico: molto spesso, infatti, *servire* era un termine che alludeva ai rapporti feudali, alla *militia*, ed era quindi connesso al linguaggio feudale e al suo retroterra (aristocratico ed ecclesiastico) di valori. Altre volte, nelle fonti, il verbo *servire* alludeva, genericamente, alla subordinazione dei rustici ad un signore, indicando la sottomissione alla signoria, da parte dei villani, senza alcun riferimento specifico e tecnico alla servitù vera e propria. Pertanto, la gran mole di termini, spesso sinonimici, utilizzati nelle fonti per indicare la categoria dei “servi” ed esprimere l'idea del “servire”, non deve indurre il lettore a confondere situazioni e condizioni personali molto differenti: per es. i vassalli, i *fideles*, del re o di un barone, difficilmente potrebbero essere assimilati ai villani o ai servi veri e propri, sprovvisti di libertà. Si tratta, nel caso del vassallaggio, di “legami politici e militari”, eventualmente sanzionati con un giuramento di fedeltà, che raramente si pretendeva da un “servo” (salvo rare eccezioni, pure attestate dalle fonti). La confusione tra servi e contadini, spesso generata dal linguaggio ambiguo delle stesse fonti, va assolutamente evitata. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 4.

zione servile trasmissibile ai discendenti dovesse essere comune ad entrambi i genitori, solo a uno di essi, e a quale dei due, la madre o il padre. Inoltre, sembra che venisse applicato il principio giuridico della prevalenza della *peior conditio*, cioè della ereditarietà della condizione servile, nel caso di unioni tra persone di diversa condizione, fra liberi e servi. Ciò sembrerebbe emergere da un diploma di Ruggero Borsa (1085-1111), duca di Puglia e Calabria, concesso a favore del monastero della SS. Trinità di Cava de' Tirreni, in Campania:

*Concedimus ut servi liberas uxores accipere et habere possint, eodem modo ancillae ipsius monasterii liberos viros accipiant et habeant at filii et filiae qui quaeve huius modi coitu nati vel nascendi fuerint, servi et ancillae ipsius monasterii sicut et suprascripti patres et matres eorum permaneant*<sup>13</sup>.

Le unioni tra individui di diversa condizione giuridica e sociale furono riconosciute pienamente legittime, anche alla luce degli inviti rivolti in tal senso dalle gerarchie ecclesiastiche. Ciò è quanto risulterebbe dal dispositivo delle Assise riguardante il matrimonio canonico, celebrato davanti al sacerdote, che venne imposto come unica forma valida di unione giuridica tra individui di sesso diverso, all'interno del Regno, produttiva di figliolanza legittima<sup>14</sup>. Nella disposi-

<sup>13</sup> "Concediamo che i servi possano prendere in moglie donne libere e che, allo stesso modo, le serve dello stesso monastero possano sposare uomini di libera condizione e che i figli e le figlie nati, o che nasceranno, da tali unioni, permangano nella condizione di servi e serve dello stesso monastero alla stregua dei suddetti padri e madri", in F. CHALANDON, *Storia*, cit., pp. 526 ss.

<sup>14</sup> Sul matrimonio nelle Assise normanne e negli ordinamenti giuridici medievali si vedano, E. BESTA, *La famiglia nella storia del diritto italiano*, Milano 1962, pp. 87 ss., C. N. L. BROOKE, *Il matrimonio nel Medioevo*, Bologna 1991, pp. 49 ss., V. DEL GIUDICE, *Sommario di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1979, pp. 40 ss., J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 40 ss., J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa. Origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Bari 1995, pp. 229 ss., M. DI GIORGIO-C. KLAPISH ZUBER, *Storia del matrimonio*, Bari 1996,

zione in materia non si fa alcun riferimento alla disparità di condizione giuridica o sociale dei nubendi come causa di difetto di *connubium*, cioè di capacità matrimoniale:

Cod. Cass. *Sancimus lege presenti, volentibus omnibus legitimum contrahere matrimonium necessitatem imponi, quatenus post sponsalia celebraturi nuptias sollemniter quisque pro modulo suo seu quomodolibet limen petat ecclesie, sacerdotum benedictionem post scrutinium consecuturum anulum ponat, preci postulationique sacerdotali subdantur, si voluerint futuris heredibus successiones relinquere. Alioquin amodo molientes contra regale nostrum edictum, neque ex testamento neque ab intestato, habituros se legitimos filios heredes ex illicito matrimonio per nostram sanctionem noverint procreatos; mulieres etiam nubentes legitimas dotes debitas non habere*<sup>15</sup>.

Il termine *servus*, nelle disposizioni del codice normanno, non era sempre utilizzato in maniera univoca e ciò ha creato dubbi interpretativi e fraintendimenti. Attraverso un attento esame delle costituzioni di Ruggero, al fine di indicare le più svariate forme di dipendenza giuridica e sociale dei rustici, si può riscontrare l'uso dei seguenti termini<sup>16</sup>:

pp. 10 ss., T. INDELLI, *Matrimonio e famiglia nella Assise di Ariano di Ruggero II d'Altavilla*, in «Quaderni dell'Agro, Documenti e Studi», Salerno, n. s. 3-4, (2012-2013), pp. 166-180, D. LOMBARDI, *Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi*, Bologna 2008, pp. 35 ss.

<sup>15</sup> Const. *De coniugiis*, in *Le Assise*, cit., p. 82: "Con la presente legge stabiliamo che sia fatto obbligo a tutti quelli che hanno intenzione di contrarre matrimonio di chiedere, dopo gli sponsali, sollemnemente, ciascuno a suo modo e piacimento, di entrare in chiesa per ottenere la benedizione dei sacerdoti; dopo che è seguita l'indagine pongano l'anello e si sottomettano alle preghiere e alle richieste del sacerdote, se vogliono riservare la successione ai futuri eredi. Sappiano, inoltre, quelli che d'ora in poi si pongono contro il nostro editto reale che, secondo la nostra disposizione, non avranno come eredi legittimi, né per testamento, né per successione intestata, i nati da matrimonio illecito: le donne non abbiano neanche la dote legittima dovuta alle altre spose".

<sup>16</sup> Il termine *servus*, che ricorre frequentemente nelle Assise, è decisamente contrapposto a quello di *liberus homo, immunis, francus*, che, inve-

\* *servus*, semplicemente. In questo caso può trattarsi di servi rustici o urbani, pubblici o privati. Si deve inserire il sostantivo all'interno della più ampia disposizione in cui è contenuto ed effettuare una sorta di interpretazione sistematica. Può trattarsi anche di servi "urbani", cioè distinti espressamente da quelli rustici addetti al lavoro dei campi, massari o prebendari, anche se dei "servi urbani" le Assise normanne sembrano proprio disinteressarsi<sup>17</sup>. Ci riferiamo,

ce, non fa mai la sua comparsa nella legislazione normanna, ma soltanto nelle fonti private e nella diplomazia dell'XI-XII sec., rivelando tutte le sue ambiguità e, soprattutto, la sua polisemia. È necessario ricordare che, sebbene sprovvisto di "libertà", anche il servo medievale possedeva una serie di diritti come la possibilità di adire un tribunale, di agire nella sfera patrimoniale, di richiedere la protezione del sovrano. Tali diritti che costituivano i principali connotati della condizione di "uomo libero" erano condivisi dai servi con gli altri dipendenti della signoria. Infatti, se non mancarono casi in cui il termine *francus, liberus, immunis* faceva chiaramente riferimento ad una categoria di individui "liberi", contrapposta ai "servi", la maggior parte delle volte esso faceva semplicemente riferimento a rustici che, nell'ambito dei territori signorili o demaniali su cui erano accasati, risultavano esenti, o poco gravati, dall'osservanza di determinati obblighi e prestazioni cui, invece, erano sottoposti gli altri rustici, anche se di condizione "libera". L'*immunitas*, quindi, nella gran parte dei casi, aveva il valore non di una generica "libertà", quanto di un "privilegio", di una "parziale esenzione dagli oneri rustici", che poteva essere anche "acquistata" dai rispettivi signori - *libertas per chartam* - attraverso il pagamento di cospicue somme di danaro e che, in alcuni casi, era trasmissibile anche ereditariamente. La condizione di coloro che si contrapponevano ai *franci* era, nella fonti, indicata con i termini più diversi, ma generalmente mai con il termine *servus*: si parlava di *rustici, villani, homines sine franchitiam*. Per concludere, occorre precisare che la contrapposizione tra *franci* e *servi* non va mai intesa, in maniera assoluta, come contrapposizione tra liberi e servi, ma valutata a seconda dei casi, poiché la varietà delle forme di dipendenza signorile, nelle campagne del Mezzogiorno, era tale che contrapporre rigidamente *servi* e *franci* sarebbe fuorviante e si rischierebbe di appiattare, generalizzando, la condizione personale dei singoli *subditi*. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 19 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., p. 260.

<sup>17</sup> Conosciamo la condizione di alcuni di questi servi domestici - *mancipia, ancillae, servi* - per lo più attraverso le fonti private che sem-

in tal caso, ai servi addetti alla *domus* del signore, cioè domestici, o addetti alle botteghe artigiane, alle imprese di commercio, o addetti, anche se residenti in campagna nella “villa” signorile, alle operazioni e alle attività che esulavano dalla coltivazione e dalla conduzione dei mansi. È sempre necessario, in questi casi, procedere ad un’interpretazione sistematica del lemma *servus* nel complesso delle disposizioni della costituzione in cui è inserito<sup>18</sup>.

brano ricondurre questa categoria a quella dei veri e propri “schiavi”, oggetto di un potere assoluto dei *domini* e, molto spesso, di arbitrari atti di violenza. Gli “schiavi”, come servitù domestica, erano molto ricercati anche nel XIV e XV sec. e i servi domestici addetti alle botteghe o ai lavori di casa, in genere riservati alle donne, potevano essere o veri e propri “schiavi” – musulmani, slavi o asiatici – o individui di condizione libera assunti con contratti molto simili a quelli di “apprendistato”. Sul punto, P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 63 ss., V. D’ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss.

<sup>18</sup> Il servo medievale, detto anche *homo alterius*, *homo de corpore*, era un *capite minutus*, cioè un individuo avente una capacità giuridica limitata, rispetto all’uomo libero. Tuttavia, rispetto al vero e proprio schiavo, totalmente sprovvisto di capacità giuridica e sottoposto alla piena potestà del signore, il servo medievale poteva vendere e acquistare beni, stare in giudizio, fare testamento, stipulare contratti, insomma non era totalmente escluso dal commercio giuridico. La sua condizione era ereditariamente trasmissibile, ma poteva estinguersi, *de iure*, con un atto di affrancazione – *manumissio* – da parte del signore, atto che poteva essere pieno o limitato (in tal caso il servo affrancato rimaneva, per alcuni aspetti, vincolato al signore), secondo le varie discipline – scritte o consuetudinarie – del luogo. Il signore poteva, generalmente, punire il suo servo, anche con punizioni corporali, ma non poteva ucciderlo arbitrariamente. Si badi, inoltre, che l’esperienza giuridica medievale, tranne significative eccezioni, ignorava il principio della “indisponibilità giuridica” dei diritti della persona e, quindi, la condizione servile poteva essere anche il frutto di un atto di volontaria sottomissione del soggetto ad un *dominus* (per es. una *promissio* unilaterale). La servitù medievale fu considerata, a partire dal XII sec., come uno *status* perpetuo, comprensivo di un insieme di obblighi gravanti su un uomo nei confronti di un altro e che non potevano essere estinti, unilateralmente, prescindendo dalla volontà del signore. Tuttavia questo *status* non era tale da implicare una totale perdita della capacità giuridica, come nell’antica schiavitù del mondo classico. Si trattava di una categoria sociale e giuridica – quella del servaggio – molto fluida, flessibi-

\* *servus glebe*<sup>19</sup>, il servo della terra, il servo rustico vero e proprio, adibito al lavoro nei possessi fondiari, pubblici o privati, gene-

le, non riassumibile entro categorie rigide. La condizione di *servus* seguiva l'uomo dovunque egli andasse, come una "macchia" perenne, e, nonostante il riferimento alla *gleba*, cioè alla terra, non dipendeva affatto da una specifica concessione fondiaria o dall'obbligo di risiedere su un dato fondo. Sulla natura della *servitus glebe*, M. BLOCH, *La servitù*, cit., pp. 10 ss., S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 15 ss., P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 60 ss., V. D'ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss., F. PANERO, *Servi medievali. Dinamiche di diritto comune*, Roma 1996, pp. 147 ss.

<sup>19</sup> Sembra proprio che il primo a menzionare l'istituto della *servitus glebe* sia stato il noto giurista bolognese Irunerio (XII sec.), in una glossa ad una costituzione imperiale, promulgata dagli imperatori Onorio e Teodosio I (IV sec.), e riguardante la condizione giuridica dei coloni tardoimperiali, vincolati alla terra essenzialmente per esigenze fiscali. La *servitus glebe* può, quindi, a buon diritto, essere definita un istituto del "diritto comune", frutto dell'elaborazione giurisprudenziale, volta al commento e all'interpretazione delle norme e degli istituti della legislazione giustiniana, in cui, si badi, l'istituto era totalmente assente. La categoria giuridica dei "servi della gleba", nel Mezzogiorno, sembra essere stata introdotta proprio dalla legislazione normanna, influenzata da modelli giuridici romanistici, dato che, prima delle Assise, dove fa la sua comparsa, e sempre che non si tratti di interpolazioni successive, era del tutto sconosciuta. Ciò denota l'influenza che il diritto romano andava esercitando sugli ordinamenti giuridici europei, a partire dal XII sec. Nonostante l'uso abbondante fatto dal legislatore normanno di questa nozione giuridica, peraltro desunta dalla legislazione tardoimperiale e riferita all'istituto del "colonato", non sembra che il suo uso frequente debba sempre intendersi in senso "tecnico". Il legislatore normanno sembrava piuttosto interessato, nel disciplinare la condizione dei servi, ad includere, per ragioni di disciplina, in una categoria giuridica onnicomprensiva ed unitaria, la molteplicità degli "statuti servili" che avevano la più diversa origine e fisionomia. Il carattere "generalizzante" delle Assise, quindi, non cancellava affatto la specificità dei singoli casi. La terminologia adoperata nelle Assise proviene, con ogni probabilità, dal diritto giustiniano (VI sec.), cosa che ha suscitato alcuni dubbi sulla datazione del testo conservato nei due manoscritti delle Assise, sui quali aleggia il sospetto di un rimaneggiamento di età federiciana o più tarda. La validità scientifica della categoria generale di "servo della gleba" è fuori discussione, purché si tenga in considerazione la impossibilità di ridurre ad un'unità omogenea ed indifferenziata la

ralmente impossibilitato ad abbandonare il suolo che coltivava, senza espresso consenso del *dominus*<sup>20</sup>. Poteva trattarsi, secondo la

molteplicità delle forme di sottomissione giuridica e sociale delle campagne del Mezzogiorno nel XII sec. Bisogna guardarsi bene, dunque, dal reificare un modello "astratto" di servitù, applicabile in ogni contesto temporale e spaziale, proponendone la fissità e l'oggettività assoluta. I rapporti di servitù erano numerosissimi, diversi l'uno dall'altro e cambiavano di continuo, a seconda dei luoghi, ma anche dei tempi, delle relazioni di potere, delle strutture economico-sociali e anche della percezione e della riflessione dei giuristi e del legislatore. Nel caso specifico del Mezzogiorno normanno, la presenza di una grande varietà di tipologie "servili" va ricercata, soprattutto, nella particolarità della conquista e della genesi del Regno, in un territorio vastissimo, abitato da popolazioni che avevano usi, costumi e ordinamenti differenti. Sul punto, E. CONTE, *Servi*, cit., pp. 25 ss., S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 4. Per l'insediamento dei Normanni nelle terre continentali del Mezzogiorno, i suoi sviluppi e le particolarità della conquista, E. CUOZZO, *L'unificazione normanna e il regno normanno svevo*, in *Storia del Mezzogiorno*, a cura di G. Galasso-E. R. Romeo, vol. II, Napoli 1989, pp. 9 ss., G. GALASSO, *Mezzogiorno continentale e Sicilia nello stato normanno-svevo*, in «Archivio storico siciliano», n. s. 2 (1976), pp. 211-222, S. TRAMONTANA, *Aspetti e problemi dell'insediamento normanno in Sicilia*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia Normanna*, Palermo, 4-8 dic. 1972, Palermo 1973, pp. 310 ss., B. FIGLIUOLO, *Morfologia dell'insediamento nell'Italia meridionale in età normanna*, in «Studi Storici», n. s. 1 (1991), pp. 25-35, P. TOUBERT, *La terre et les hommes dans l'Italie normande au temps de Roger II: l'exemple campanien*, in *Società, potere e popolo nell'età di Ruggero II. Atti delle terze giornate normanno-sveve*, Bari 23-25 maggio 1977, Bari 1979, pp. 55 ss. Sull'influenza del diritto romano nell'elaborazione giuridica delle Assise normanne, F. BRANDILEONE, *Il diritto romano nelle leggi normanno-sveve*, Torino 1884, pp. 138 ss., M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 323 ss. Sul diritto comune, M. ASCHERI, *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000, pp. 255 ss., M. ASCHERI, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994, pp. 215 ss., A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007, pp. 190 ss.

<sup>20</sup> Si trattava di individui vincolati perpetuamente alla terra, gravati dalla *adfixio glebe* e, pertanto, impossibilitati ad allontanarsi da essa, senza consenso del *dominus*. L'*adfixio glebe* faceva in modo che il fondo su cui i servi erano accasati poteva essere ceduto anche assieme a loro, e ciò



ben nota distinzione, tanto di un *servus massarus*, tanto di un *servus prebendarius*, a seconda che avesse, o non, ricevuto dal signore un fondo da coltivare<sup>21</sup>.

avveniva nella generalità dei casi; da un punto di vista giuridico, ma anche economico, i *servi glebe* erano da considerarsi pertinenze mobili del fondo cui inerivano, alla stregua degli strumenti da lavoro o del bestiame. La loro presenza sul fondo alienato, pertanto, ne incrementava il valore di mercato. Salerno, ottobre 1080: "... *Concedimus archiepiscopo..Salernitanis civitatis ... castellum de Comite ... cum hominibus et terris et vineis ecclesiisque et cum omnibus que illic habemus ...*", "... Concediamo all'arcivescovo della città di Salerno ... il castro di Comite ... con tutti gli uomini, le terre, le vigne e le chiese e con tutte le altre cose che abbiamo in quei luoghi ...", In L. R. MENAGER, *Recueil des actes des ducs normands d'Italie (1046-1127). Les premiers ducs (1046-1087)*, vol. I, Bari 1980, pp. 109 ss. L'obbligo di residenza, vitalizio, era uno degli obblighi principali che caratterizzavano lo *status* di servo. Sembra, tuttavia, che l'obbligo poteva essere aggirato attraverso il pagamento, al signore, di una specifica imposta di notevole importo: l'*exitura*. L'obbligo di residenza, tuttavia, sembra essere menzionato piuttosto raramente nelle costituzioni normanne e nelle fonti del XII sec. Inoltre, sembra che gravava non solo sui servi, in senso stretto, ma anche su tutti i villani che dimoravano nel territorio di una signoria. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 19.

<sup>21</sup> I *servi* erano tradizionalmente esclusi dal servizio militare gravante sui soli uomini di libera condizione, reclutati o sulla base della "leva feudale" o in base alla "leva ordinaria" del Regno, oppure su militari professionisti. In genere si trattava di possidenti terrieri, o sudditi benestanti, in grado di armarsi a proprie spese. Nessun riferimento è fatto, nelle Assise, alla categoria dei *servi defensati*, servi "armati a difesa", arruolati dai signori in *masnade* e addetti a servizi di guardia di torri e castelli, ad operazioni di pattugliamento, controllo e polizia, all'interno delle signorie e delle proprietà dei rispettivi signori. Questa particolare categoria di servi, armati ed equipaggiati dai rispettivi signori, fa la sua comparsa in alcuni diplomi normanni. Salerno, maggio 1087: "... *Ita quod omnes homines habitantes et habitaturi in praedictum tenimentum et in predictis locis sive casalibus atque castro predicto omnia tributa, pensiones, angarias et perangarias tam reales quam personales, quas nostre camere dare et persolvere debuerint, tam ad eorum expensas et arma propria, ut servientes qui defensati dicuntur quam ad nostras sub certis diebus et tempore, sicut in nostro fiscali quaterno apercius declaratur. abbatii. tradi fecimus et assignari. dare et persolvere debuerint ...*", "...Così che do-

Tra gli obblighi che denotavano la condizione servile vi era quello della residenza obbligatoria – *incolatum* – sulla terra dove il servo era stato accasato dal signore; tuttavia, dalle fonti, soprattutto private, e nella diplomatica, sembra che questa specifica limitazione

vanno corrispondere e pagare all'abate tutti i tributi, i censi, le corvées reali e personali che già erano tenuti a corrispondere al nostro fisco, tutti gli uomini che abitano e abiteranno nei confini del predetto territorio o nei casali o nel predetto castro, e dovranno corrispondere tanto le spese per l'armamento dei nostri uomini, quanto quelle per l'armamento dei servi, detti *defensati*, per un periodo di tempo definito, così da essere chiaramente registrato nel nostro quaderno fiscale ...". La categoria dei *servi defensati* doveva avere una fisionomia giuridica e sociale specifica che ne consentiva la facile e pronta individuazione, in caso di bisogno; doveva trattarsi di uomini abili nell'uso delle armi, addestrati e preparati, non facilmente "intercambiabili" con altri di eguale condizione servile. Come tutti i servi erano considerati pertinenze del fondo cui inerivano e come tali potevano essere ceduti a terzi; il trasferimento della proprietà del fondo comportava il trasferimento della proprietà sui *servi defensati* che avrebbero continuato a servire, con le medesime mansioni di natura militare, il nuovo signore. Le disposizioni che li riguardavano non fanno alcun riferimento ad una differenza di disciplina inerente la loro condizione personale e il loro legame con il *dominus* e la terra; non ci dicono se, oltre alle prestazioni di natura militare, erano assoggettati anche a prestazioni tipicamente servili, come le corvées, i censi. In ogni caso erano vincolati alla gleba e non potevano abbandonare il fondo su cui erano accasati senza il consenso del *dominus*. In caso contrario, costui poteva inseguirli e riacciuffarli come nel caso dei servi ordinari. Salerno, maggio 1087: "... *Et servientes defensati ibidem degentes..abbati et successoribus suis predicta iura et servicia exhibeant et exholvant, sicut nostre camere persolvebant et in quaternis fiscalibus continentur...*". "... E i servi defensati, ivi residenti, nei confronti dell'abate e dei suoi successori adempiano agli stessi servizi predetti, cui già erano tenuti verso la nostra curia e siano registrati nei registri del fisco ...", Salerno, maggio 1087: "... *Indulgentes tibi et successoribus tuis liberam potestatem compellendi et revocandi ad ipsius monasterii dominium predictos servientes defensatos et eorum heredes quocumque suum transtulerint incolatum ...*", "... Concedendo a te ed ai tuoi successori la libera potestà di acciuffare e riportare nel dominio dello stesso monastero i predetti servienti defensati e i loro eredi ogni qual volta abbiano abbandonato il coltivo ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 205 ss.

giuridica alla mobilità fosse dai servi condivisa anche con villani di condizione non servile – *franci, immunes, liberi homines* – ai quali era interdetto l'abbandono della terra, senza espresso consenso del signore del luogo o, in caso di territori demaniali, degli ufficiali regi<sup>22</sup>. Inoltre, a partire dall'XI-XII sec. – cosa rara prima della conquista normanna – appare sempre più abbondante la documentazione privata relativa alla vera e propria vendita di individui di condizione servile assieme alla terra su cui erano accasati o indipendentemente da essa. Queste cessioni, gratuite o onerose, potevano interessare anche i veri e propri schiavi. Ciò costituiva il segno evidente che a seguito della conquista normanna, mutati i rapporti sociali nelle campagne, erano aumentati i rapporti di dipendenza personale di tipo servile rispetto alle epoche precedenti in cui erano prevalsi i rapporti di dipendenza economico-patrimoniale tra liberi e signori<sup>23</sup>. La servitù – secondo il disposto delle Assise – si caratterizzava come una *qualitas personae* che "seguiva" il soggetto dovunque egli andasse, fino alla morte. Una condizione giuridica perpetua – salvo che intervenisse affrancamento – ed ereditariamente trasmissibile, oltre che non estinguibile unilateralmente, cioè in base ad una semplice dichiarazione di volontà del servo di acquisire la libertà<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> E che, se sorpresi a violare l'obbligo in esame, potevano incorrere in gravi sanzioni, oltre che essere ricondotti, anche con la forza, alle terre da cui erano fuggiti. Attraverso l'analisi delle fonti, sembra, però, che anche l'obbligo imposto ai servi di non abbandonare la terra, fosse aggirabile attraverso il pagamento al signore di un'imposta, in genere molto gravosa, la *extura*. L'esistenza di questa "tassa" particolare, riscontrabile nella documentazione privata, induce a pensare che l'immobilità dei servi e, in genere, dei villani, che ha fatto versare fiumi di inchiostro, non fosse così inderogabile come si è a lungo sostenuto. Pagata l'*extura*, il rustico, servo o non che fosse, poteva emigrare altrove, abbandonando la signoria o il territorio demaniale su cui, fino ad allora, aveva vissuto. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 2 ss.

<sup>23</sup> S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 8 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 2 ss.

<sup>24</sup> I servi, come si vedrà più avanti, dividevano molti obblighi, tra cui quello della residenza e delle corvées, con gli altri villani di condizione non servile. È stato dimostrato, inoltre, che, in epoca normanna, non fossero rare neanche le alienazioni, a titolo gratuito o oneroso, di individui, o

\* *adscripticius*, termine che faceva espresso riferimento, nelle Assise, ai servi della gleba, cui l'ascrittizio era equiparato per quanto riguarda la condizione giuridica personale, il vincolo alla terra e l'obbligo di eseguire periodicamente pagamenti di censi e corvées<sup>25</sup>, cioè prestazioni di lavoro gratuite a favore del signore. Il termine *adscripticius*, di chiara derivazione romanistica, indicava originariamente il colono tardoimperiale, il *fisci adscriptus*, vincolato alla terra su cui era accasato e il cui nome era trascritto nei pubblici

intere famiglie, non solo di condizione servile, ma anche di condizione libera. Nel caso dei liberi, però, è molto probabile che, da un punto di vista strettamente giuridico, oggetto dell'alienazione non erano tanto le persone fisiche in sé, quanto le terre cui inerivano, nonché le obbligazioni, i redditi e le prestazioni cui erano sottoposte. I "venduti", quindi, passavano alle dipendenze di un altro signore cui dovevano prestare i censi e le opere dovute, fino ad allora, all'alienante. La vendita di un uomo libero fu, però, severamente punita dalle Assise, a titolo di *crimen plagii*, con la sanzione della *perpetua servitus* – come si vedrà più avanti – e la disciplina normanna cercò, probabilmente, con questa grave sanzione, di arginare un fenomeno socialmente molto diffuso, quello della riduzione in servitù e della vendita delle persone libere. Sulla vendita di individui liberi, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 13, P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., p. 11.

<sup>25</sup> Le corvées, prestazioni di lavoro da eseguire a favore del *dominus*, non consentono di distinguere tra i servi, in senso stretto, e il resto della popolazione rurale, anche libera. Ad esse erano tenuti, infatti, anche villani che servi non erano. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss. I coloni potevano essere identificati anche con la categoria dei *consiles*, di cui si fa menzione nella diplomazia normanna, mai nelle Assise. Il termine *consilis* fa espresso riferimento ai censi, canoni in natura o in danaro che i concessionari, di condizione libera, erano tenuti a corrispondere ai rispettivi signori per le terre ricevute in colonia. Talvolta, il termine è utilizzato in palese contrapposizione a quello di *servus*. Salerno, marzo 1066: "... *Et hoc firmiter iubemus ut nullo tempore aliquis ministrorum nostrorum et partis nostre rei publice... quantum ad ipsum monasterium pertinens est et fuerit, sive terras, vineas et casas, servos set ancillas, villanos et consiles... audeat inquietare seu minutare ...*". "... E ciò stabilmente comandiamo, cioè che nessuno dei nostri funzionari e ministri osi turbare o sminuire quanto appartiene ed apparterrà al predetto monastero, sia che si tratti di terre, vigne o case, sia che si tratti di servi e ancelle, villani o consili ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit. pp. 71ss.

registri del fisco per esigenze tributarie. Il termine, molto probabilmente, trasmigrò nel patrimonio giuridico normanno attraverso la legislazione bizantina. D'altronde, la giurisprudenza medievale adoperò spessissimo termini desunti dal vocabolario giuridico romano per designare fenomeni ed istituti giuridici del proprio tempo, spesso di carattere molto diverso da quelli dell'antichità<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Il termine *adscripticius*, di chiara derivazione romanistica, fa la sua comparsa in alcune delle Assise, per la prima volta, dato che, fino al XII sec., non era utilizzato nelle fonti legislative e documentarie. Gli ascrittizi erano i villani letteralmente ascritti, cioè iscritti nei registri fiscali pubblici e, in seguito alla conquista normanna, nelle platee o giaride (dall'arabo *jarâ'id*). La storia degli ascrittizi è ancora abbastanza oscura. Doveva trattarsi, molto probabilmente, del "volgarizzamento" di un istituto disciplinato dalle fonti giustiniane e bizantine. Secondo alcuni, gli ascrittizi presenti nelle fonti documentarie, soprattutto in Sicilia e nella parte terminale della Calabria – e poi equiparati nelle Assise ai servi veri e propri – dovevano essere, in origine, villani di condizione libera. La loro condizione, quindi, sarebbe mutata con il tempo, cioè tra l'XI – prima fase della conquista normanna – e il XII sec., secolo della fondazione del Regno. Ci si troverebbe di fronte ad un istituto soggetto a un rapido cambiamento, in conseguenza dei mutamenti politici seguiti all'instaurazione della dominazione normanna in Italia e al consolidamento degli ordinamenti signorili che si accompagnò ad essa. Gli ascrittizi si identificavano soprattutto con la popolazione musulmana o con gli antichi coloni bizantini che, dopo la conquista della Sicilia, sarebbero stati assegnati da Ruggero ai signori laici o ecclesiastici dell'isola. Essi avrebbero conservata intatta la propria libertà personale e, quindi, non sarebbero stati ridotti al rango di servi veri e propri, o di schiavi, ma sarebbero stati gravati da pesanti obblighi verso i nuovi signori, relativi alla residenza – *incolatum* – all'esecuzione di corvées e al pagamento di censi e imposte, già dovute, in parte, al fisco islamico dell'isola. Tra le imposte figuravano la capitazione (*gizia*) e un'imposta fondiaria (*kharag*). Si trattava di due voci tributarie già conosciute al fisco islamico e che, durante la dominazione islamica della Sicilia, erano versate dai villani di fede cristiana. Quindi, in seguito alla conquista, la gran parte dei musulmani e dei bizantini, pur subendo una limitazione della capacità giuridica e dei propri diritti, non sarebbe stata ridotta al rango di "servi" o di "schiavi" veri e propri, cosa che, in realtà, sarebbe stata possibile, se si tiene presente che si trattava di comunità etniche debellate militarmente ed estranee al consorzio cristiano, perché "infedeli" o, co-

\* *colonus*, indicava generalmente l'affittuario di terre. Il termine non era quasi mai espressamente utilizzato all'interno delle Assise: al suo posto compariva la circonlocuzione *homines qui servant ratione tenimenti* ad indicare tutti coloro che dipendevano da un signore, non a causa di un legame personale di natura servile, ma in virtù di una concessione terriera, contrattuale o consuetudinaria, che non incideva sulla loro libertà, nonostante gli eventuali obblighi assunti che ne facevano dei sudditi di un signore<sup>27</sup>. L'eventuale obbli-

unque, "scismatiche". Alla fine del XII sec., con la diffusione dell'influenza del diritto romano nella legislazione normanna e nel tentativo di "uniformare", per quanto possibile, a livello normativo, la condizione dei sudditi del Regno che erano soggetti a legami di servizio nei confronti dei signori, si assiste ad un assorbimento progressivo degli ascrittizi nella categoria dei *servi glebe*, con tutte le limitazioni e i condizionamenti, in senso peggiorativo, che ciò comportò. Il processo in esame raggiunse il suo acme nella legislazione di epoca svevo-angioina (XIII-XIV sec.), in cui gli ascrittizi furono equiparati del tutto agli *angararii*, cioè ad una delle categorie sociali più infime del Regno. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss., E. CONTE, *Servi*, cit., p. 214, P. CORRAO, *Gerarchie* cit., pp. 10 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 245 ss. Sugli *angararii*, si veda più avanti.

<sup>27</sup> S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 11 ss., V. D'ALESSANDRO, *Servi*, cit., pp. 294 ss. Ovviamente, il colono, cioè il libero affittuario di un fondo, poteva essere anche proprietario di appezzamenti di sua esclusiva pertinenza, oppure un nullatenente, un bracciante stagionale o giornaliero. La sua condizione economica e sociale non intaccava la sostanza della sua condizione giuridica personale, di essere, cioè, un uomo libero non sottoposto alla potestà di un signore ed al potere disciplinare di costui, né ad atti di disposizione o a punizioni corporali. La presenza dei coloni, liberi affittuari di terre, è attestata, per l'epoca normanna, non solo su fondi privati, ma anche demaniali. In questo caso, accadeva spesso che, alienato il fondo o la villa, su cui i coloni erano accasati, essi venivano alienati con la stessa terra che lavoravano. Questa alienazione non credo fosse equiparabile, nei suoi presupposti giuridici, a quella dei veri e propri servi della gleba. Questi ultimi, infatti, erano pertinenze mobiliari del fondo su cui erano accasati, i coloni no. Ammesso pure che negli atti di alienazione venissero considerati come tali, l'alienazione non cancellava o pregiudicava il loro stato di uomini liberi: condizione che avrebbe dovuto essere rispettata anche dai nuovi acquirenti. Non escludo che l'alienazione di fondi coltivati da coloni potesse avere

go di residenza del colono sul fondo non era equiparabile all'*adfixio glebe* del servo vero e proprio e non era un vincolo perpetuo trasmissibile ai discendenti come la servitù. Esso scaturiva dal rapporto contrattuale di concessione del manso e vincolava un uomo che era pur sempre libero. Generalmente il legislatore normanno concepisce lo stato del colono in palese contrapposizione al servo o all'*adscripticius*; pertanto, il colono — *homo qui servet ratione tenimenti* — è sempre da intendersi nell'accezione di libero affittuario, soggetto al pagamento di un canone periodico, e, eventualmente, all'esecuzione di corvées nei confronti del signore<sup>28</sup>.

ad oggetto, da un punto di vista squisitamente giuridico, unicamente le terre e non anche gli uomini che su di esse erano accasati; il nuovo acquirente era tenuto a rispettare i patti stipulati dal suo predecessore, riguardanti la concessione in affitto delle terre e a non far allontanare i coloni, secondo il principio per cui *emptio non tollit locationem*. Salerno, aprile 1086: "*..Ego Sichelgaita..offero in monastero sancti Benedicti de Monte Casino locum qui Cetrarius dicitur cum toto portu suo et cum omnibus pertinentiis suis atque universis colonis ibidem habitantibus..*", "*..Io Sichelgaita..offro al monastero di san Benedetto di Montecassino il territorio di Cetraro con tutto il suo porto e pertinenze e con tutti i coloni ivi residenti..*". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 173 ss.

<sup>28</sup> Nelle Assise, non si fa mai espressa menzione del termine corvées. All'interno del codice normanno sono spesso menzionate le prestazioni di lavoro dovute dai rustici, liberi o servi, dette spesso *angarie* o *parangarie* (nella tradizione costituzionale bizantina, le *angarie* erano le prestazioni da eseguire a favore del fisco pubblico), ma non si parla mai espressamente di corvées, né si distingue tra le diverse tipologie di prestazioni dovute al signore, cioè se si trattava di prestazioni personali o patrimoniali e, nel caso di prestazioni personali, di che tipo di prestazioni di lavoro si trattava, agricole o artigianali, puramente manuali o con l'ausilio di attrezzi e strumenti, e a che titolo tali prestazioni erano dovute. Salerno, ottobre 1086: "*..Et si de vassallis nostris vel aliorum dominorum ad dominium jam dicti monasterii voluerit transire..possit sine contrarietate alicuius, nisi fuerit servus vel angarius..*", "*..E se qualcuno dei nostri vassalli o di qualche altro signore voglia attraversare le proprietà del predetto monastero..che possa farlo senza alcun impedimento, eccetto che si tratti di servi o angarii..*". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 194 ss. La categoria degli *angarii* è sconosciuta alla legislazione normanna, mentre fa frequentemente la sua comparsa nella legislazione sveva e angioina (XIII-

\* *villanus*, era termine generico di amplissimo significato, sinonimo di *rusticus*. Indicava fundamentalmente tutti gli abitanti delle campagne, residenti in territorio demaniale o signorile<sup>29</sup>. In questo

XIV sec.). Originariamente (XI-XII sec.) il termine *angararius* non aveva alcun significato “tecnico” o, comunque, specifico, servendo semplicemente ad indicare il villano, servo o libero, tenuto ad eseguire *angarie*, cioè prestazioni di lavoro a favore di un signore. Gli *angararii*, dunque, non costituivano una categoria giuridica e sociale specifica all’interno del Regno normanno e buona parte dei diplomi normanni che facevano riferimento ad essi sono considerati, oggi, frutto di interpolazione di epoche successive. A partire dal XIII sec., invece, nelle fonti, sia pubbliche che private, il termine *angararius* incomincia ad assumere un significato specifico, chiaramente distinto da quello generico di *villanus* o *servus*. Gli *angararii*, cioè, finiscono per identificarsi con un gruppo sociale ben definito sul piano giuridico, caratterizzato da una particolare gravità, sul piano economico e sociale, della loro condizione, caratterizzata da pesanti obblighi di lavoro e adombrante uno stato particolare di *vilitas condicionis*. All’interno del variegato mondo dei villani, cioè, si incominciò, da parte del legislatore, a distinguere nettamente tra *servi*, *villani simpliciter* e *villani angararii*. La distinzione, anche all’interno della legislazione federiciana, rimase molto oscura. La condizione di questi villani si avvicinava, forse si identificava, con quella dei servi veri e propri, in quanto si trattava di contadini assoggettati, oltre che a gravi lavori, anche a pesanti obblighi relativi alla loro mobilità. Infatti, non potevano assolutamente allontanarsi dalla terra loro affidata dal signore e, in caso contrario, potevano essere rivendicati quasi come si trattasse di schiavi fuggitivi. Pesavano su di loro altre gravi incapacità relative all’acquisto di terre demaniali, alla testimonianza in giudizio contro *nobiles personae*, alla capacità di fare giuramento, al divieto di svolgere determinate professioni come il giudice o il notaio. Spesso, per taluni illeciti particolarmente gravi, era prevista dalla legislazione federiciana, come sanzione criminale, la riduzione dei criminali alla condizione di *angararii*. In età federiciana e angioina alla suddivisione – introdotta dalla legislazione normanna – tra *servi*, tenuti a servire *rationae personae* e *servi*, tenuti a servire *rationae tenimentorum*, andò sovrappondenosene un’altra che, poi, obliterò totalmente la prima: quella tra *villani angararii* e *villani simpliciter*. Sugli *angararii*, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4 ss., P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 4 ss.

<sup>29</sup> Per l’organizzazione delle campagne in epoca normanna, si veda, P. CORRAO, *Il servo*, cit., pp. 61 ss., V. MONTI, *Lo Stato*, cit., pp. 80 ss., I. PERI, *Uomini*, cit., pp. 85 ss., S. TRAMONTANA, *La monarchia*, cit., pp. 50 ss.



senso, poteva indicare tanto gli abitanti di condizione libera, tanto quelli di condizione servile, sia i proprietari di appezzamenti allodiali, sia gli affittuari di mansi signorili, liberi o servili. Tra l'altro, questo significato onnicomprensivo del termine *villanus* era chiarito dallo stesso legislatore normanno, nel momento in cui, nel dettato legislativo, distingueva chiaramente i villani tenuti a servire i signori *personaliter id est intuitu personae*, servi e ascrittizi<sup>30</sup>, e i villani tenuti a servire i signori *respectu tenimenti vel alicuius beneficij*, in virtù del fatto che avevano ricevuto dal *dominus fundi* un fondo rustico in concessione<sup>31</sup>. Solo nel primo caso, il legislatore normanno faceva esplicito riferimento alla categoria giuridica e sociale dei villani *servi glebe*. I villani tenuti a servire *intuitu personae* erano i servi tout court, concessionari, o meno, di un fondo rustico da parte del *dominus*, eventualmente anche accasati sulla riserva signorile della proprietà. Essi erano servi fino alla morte, salvo affrancamento, e potevano essere battuti o ceduti a terzi, ed erano tenuti a non

<sup>30</sup> Gli ascrittizi furono equiparati ai *servi glebe* dalla legislazione normanna. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 25. Per gli effetti di questa equiparazione, si veda anche più avanti.

<sup>31</sup> La distinzione, operata dalle Assise, tra coloro che servono *ratione tenimenti* e coloro che servono *intuitu personae*, richiama certamente influssi romanistici e rimanda a una distinzione netta, dal punto di vista giuridico, tra categorie di sottoposti; una distinzione che si fonda sia sull'origine della condizione di sottomissione (generalmente ereditaria, nel caso *intuitu personae*), sia sull'intensità di tale sottomissione. Questa bipartizione compare, per la prima volta, nel Mezzogiorno, proprio nella legislazione normanna, essendo, fino ad allora, ignorata dalle fonti. Essa aveva, come vedremo, un'importanza determinante soprattutto in materia di ordinazioni ecclesiastiche di persone di condizione non libera. L'ordinazione era consentita, infatti, solo a coloro che servivano i *domini*, *ratione tenimenti*, mentre per gli altri villani, tenuti a servire, *ratione personae*, era necessario il preventivo affrancamento. Si tratta di una distinzione giuridica probabilmente elaborata negli ambienti giurisprudenziali della "canonistica" e di cui si ha assoluta certezza non prima del XIII sec. Questo ha indotto a pensare a una probabile interpolazione (XIII-XIV sec.) della normativa normanna. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 24 ss., E. CONTE, *Servi*, cit., pp. 23 ss.

abbandonare in alcun modo la terra signorile. La seconda categoria di villani di cui parla il legislatore normanno, tenuti a servire *ratione tenimenti*, è di più incerta identificazione e comprenderebbe i villani di condizione libera, liberi affittuari di un fondo, legati al *dominus fundi* non da un legame di servitù personale, ma da un vincolo puramente contrattuale, di vario genere, come enfiteusi, pastinato, colonia parziaria o, anche, da un vincolo consuetudinario, vincolo che essi erano tenuti a rispettare come qualsiasi altro uomo libero. Il vincolo di costoro con la terra coltivata, secondo le Assise, non era equiparabile a quello del servo della gleba e dell'ascrittizio, ma era limitato alla tipologia e al tempo di durata del contratto sottoscritto con il *dominus* del fondo<sup>32</sup>.

<sup>32</sup> Il sovrano normanno rivendicava a se stesso uno speciale *ius affidandi*, cioè un generale diritto di protezione e accasamento, sulle terre del demanio reale, di uomini di diversa provenienza, etnia e condizione personale, giuridica, economica e sociale, che vi si stabilivano definitivamente, ponendosi *sub servitio et tutela* del sovrano o dei suoi funzionari. Spesso, questi uomini erano villani fuggitivi, cioè in fuga dalle terre di un altro *dominus*. Questa forma di "accasamento in protezione" poteva essere accompagnata dalla concessione di un fondo personale, sul terreno demaniale, da coltivare e da cui trarre le risorse necessarie alla sopravvivenza propria e della propria famiglia. L'esercizio di questo diritto fu spesso delegato, con o senza concessione di terre, a beneficiari di varia condizione, laici o ecclesiastici, come emerge dalla diplomazia normanna. Molto spesso, però, lo *ius affidandi* era "usurato", di fatto, dai signori e solo successivamente intervenivano i sovrani a legittimare l'operato dei *potentes*. Ovviamente, dello *ius affidandi* e degli *homines affidati* non vi è traccia nelle Assise, ma la menzione di questa potestà è importante per meglio chiarire la condizione di incerta definizione e individuazione degli *homines affidati*. Salerno, aprile 1082: "... *Concedimus etiam prefate ecclesie ut, sicut homines nostri in terra nostra alienos homines affidare possint ita etiam et predictis monachis affidandi quoslibet in terra nostra potestatem tradimus ...*", "... Concediamo anche alla predetta chiesa che come i nostri uomini possono, sulla nostra terra, accogliere in affidamento altri uomini, anche ai predetti monaci concediamo la potestà di accogliere qualunque uomo in affidamento sulla nostra terra ...", Salerno, marzo 1086. "... *Concedimus Sancte Marie episcopio Barensis ecclesie atque venerabili domino Ursoni ... licentiam affidandi ex universis generacionibus et*

Prima di esaminare la condizione giuridica personale del servo nelle campagne del Mezzogiorno normanno, è necessario soffermarsi su quale fosse il regime giuridico delle terre del Regno, poiché si tratta di un argomento legato fortemente a quello della condizione personale dei sudditi. Esclusa ormai l'ipotesi che l'intero territorio, dopo la conquista militare, fosse stato totalmente inglobato nel de-

*universitatibus quos volueritis aliunde undecumque advenientes ...*", "... Concediamo alla chiesa episcopale di Santa Maria di Bari ed al suo venerabile arcivescovo Ursone ... la potestà di accogliere in affidamento ... in perpetuo ed in qualunque luogo, chiunque si voglia, da qualsiasi luogo provenga ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 126ss. Accanto ai liberi affittuari, ai servi e agli ascrittizi, la diplomatica normanna faceva riferimento anche ad una categoria di villani di incerta condizione soggettiva – *homines accomandati* o *homines affidati* – che, una volta accolti da un signore, potevano divenire "servi", se le pattuizioni con il signore prevedevano questo tipo di sottomissione, oppure potevano restare "liberi", soggiacendo ad obblighi di natura diversa (*incolatum*, censi, *corvées*), ma tali da non qualificarli come servi in senso stretto. La pratica dell'*accomandatio* era, in genere, dettata dal bisogno di protezione e vi si ricorreva soprattutto quando si trattava di bonificare, dissodare, e mettere a coltura nuovi territori, ed era necessario, da parte dei signori, ma anche della curia, attingere a sempre nuove "riserve" di personale. Secondo le recenti interpretazioni del fenomeno in esame, la condizione degli individui "accomandati" non era riconducibile al denominatore unitario "libertà-servitù", ma variava da caso a caso, secondo le specificità dei singoli atti di sottomissione ai signori e degli specifici poteri di "affidamento" che questi avevano ricevuto dalla curia. Per concludere, con l'instaurazione della dominazione normanna, re, baroni e signori ecclesiastici si sarebbero disputati i nuovi coltivatori (in aggiunta agli antichi rustici) per i propri possedimenti e per le iniziative di bonifica e messa a coltura di nuovi territori, sfruttando, soprattutto, fughe e immigrazioni da terre diverse. Attraverso un generico *ius affidandi*, rilasciato o non dal sovrano, i signori avrebbero regolato le modalità di insediamento dei nuovi rustici sui loro territori, disciplinando, così, le entità delle prestazioni di lavoro, l'obbligo di residenza, le condizioni per l'abbandono della terra. In genere, tutte queste discipline venivano "raccolte" in una carta scritta o in un vero e proprio "patto", intercorso tra i signori (o il re) e i rappresentanti delle comunità rurali. I. PERI, *Uomini*, cit., pp. 85 ss., G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 263ss.

manio regio, diventando così proprietà pubblica, la condizione giuridica delle terre – e degli uomini ivi stanziati – risultava così suddivisa<sup>33</sup>:

\* terre curiali o demaniali, terre “pubbliche”, situate per lo più in Sicilia, sede della cancelleria e centro politico del Regno. Queste terre furono in gran parte conquistate, *manu militari*, dai Normanni, anche se, in seguito, parte di esse ritornò in possesso di privati sotto forma di feudi o di allodi, cioè a titolo di “proprietà feudale”, o piena. Queste terre erano coltivate da servi curiali, cioè “pubblici”, ma non mancavano coloni e *habitatores* di libera condizione<sup>34</sup>.

\* terre “allodiali”, terre in piena proprietà di persone fisiche o enti ecclesiastici, coltivate da *servi*, braccianti e liberi coloni. Molte signorie, laiche o ecclesiastiche, erano fondate sul possesso non solo “feudale” della terra, ma anche “allodiale”, pieno.

\* terre “feudali”, terre detenute, come feudo, da vassalli diretti della curia o di altri baroni, esercitanti, o meno, poteri di “banno”,

<sup>33</sup> G. CASSANDRO, *Le istituzioni politiche normanne sotto Roberto il Guiscardo*, in *Roberto il Guiscardo ed il suo tempo*, in Atti delle prime giornate normanno-sveve, Bari, 28-29 maggio 1973, Bari 1991, pp. 77s., D. MATTHEW, *I Normanni in Italia*, Bari 2008, pp. 294 ss. Sulla non necessaria coincidenza tra signoria e feudalesimo nel Mezzogiorno, P. CORRAO, *Gerarchie*, cit., pp. 2 ss., G. PETRALIA, *La “signoria”*, cit., pp. 274 ss. Tutti i termini cui si è fatto riferimento in queste pagine e che si rinvencono nella legislazione normanna, sono in gran parte di derivazione romanistica e si riferiscono a una struttura sociale comune alla gran parte dell’Europa cristiana del XII sec. Essi denotano l’esigenza, da parte del legislatore, di utilizzare categorie socio-giuridiche di inquadramento della società che, prima dell’avvento dei Normanni, erano del tutto sconosciute. Un’esigenza che nasceva dalla necessità di disciplinare, inquadrare razionalmente, in un tutto organico, le specifiche realtà etniche, religiose, culturali che costituivano l’ossatura del Regno. Sul punto, P. CORRAO, *Il servo*, cit., p. 61 ss.

<sup>34</sup> M. BELLOMO, *Società e diritto nell’Italia medievale e moderna*, Roma 2002, pp. 214 ss.

cioè di governo sulle relative popolazioni. Erano spesso di estensione vastissima, comprensive, a loro volta, di terre allodiali, feudi minori, terre ecclesiastiche, popolate da individui di condizione la più diversa, cioè liberi e, per quanto in questa sede interessa, servi<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Per l'analisi della struttura amministrativa del Regno normanno e della "feudalità" regnicola, si veda, M. CARVALE, *Il Regno normanno in Sicilia*, Napoli 1966, pp. 66 ss., E. CUOZZO, *Catalogus baronum. Commentario*, Roma 1984, pp. 10 ss., E. CUOZZO, "Quei maledetti Normanni". *Cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989, pp. 12 ss., B. FIGLIUOLO, *Il feudalesimo mediterraneo: un nuovo "modello"?*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», n. s. 20 (1981), pp. 169-175, E. MAZZARESE FARDELLA, *La struttura amministrativa del regno normanno*, in Congresso internazionale di studi sulla Sicilia normanna, Palermo 1973, pp. 75 ss., G. TABACCO, *Il sistema delle fedeltà e delle signorie nell'area mediterranea*, in «Studi medievali», n. s. 20 (1979), pp. 409 ss. Nelle Assise si fa più volte riferimento ai rustici soggetti al potere signorile, attraverso il riferimento ai *subditi* e ai *subiecti dominorum*: costoro, è bene precisarlo, non cessavano di essere sudditi del re per il solo fatto di vivere all'interno del "perimetro territoriale" di una signoria. La presenza di vaste signorie, laiche o ecclesiastiche, all'interno del Regno e, quindi, di territori demaniali di diretta spettanza regia o "signorili", non deve far pensare ad una distinzione netta di condizione tra abitanti degli uni e degli altri, corrispondente alla dicotomia "liberi-servi". Non vi è alcuna prova che i servi e i rustici dimoranti nei territori appartenenti ai signori godessero di una condizione peggiore rispetto a quella di coloro che vivevano in territori demaniali, direttamente soggetti alla potestà di governo degli ufficiali del re. Anzi, molto spesso, come avvenne all'epoca di Guglielmo II (1166-1189), la curia dovette intervenire per frenare l'emigrazione di villani accasati su terre del demanio, verso i territori appartenenti a chiese e baroni: agli emigrati era fatto obbligo di ritorno nelle terre demaniali, a pena di gravi sanzioni. Non bisogna dimenticare, inoltre, che il modello statale normanno mirava ad imbrigliare la "feudalità" all'interno della struttura amministrativa e burocratica del Regno. A partire dall'epoca di Ruggero II, la legislazione e la burocrazia del Regno esercitarono una sempre più ampia azione di controllo sulla "feudalità", per evitare eccessi e abusi di ogni tipo ai danni dei sottoposti. Per alcuni reati di particolare gravità bisognava far capo alla giurisdizione dei regi giustizieri e non al tribunale signorile; inoltre, era previsto, per tutti i vassalli, l' "omaggio ligio" a favore del re, mentre la curia esercitava

### *Le singole Assise*

La condizione dei *servi* e dei villani, accasati sulle terre di cui sopra, si rileva soprattutto in quelle disposizioni in cui il legislatore

un controllo attento su matrimoni e successioni dei baroni, in modo da riservare al potere regio ogni approvazione riguardante il trasferimento di titolarità dei feudi. Furono stabiliti, dalle Assise, come si vedrà più avanti, il tipo e l'ammontare delle tasse straordinarie (*adiutoria*) che i signori, laici o ecclesiastici, potevano riscuotere dai loro sottoposti. Questo ovviamente non esclude che, nei fatti, si verificassero abusi di ogni tipo, ma l'azione politica e legislativa dei re normanni fu sempre diretta a "contenere" il potere della "feudalità", anziché a favorirne l'espansione. Pertanto, anche ai sudditi dei signori era concessa (almeno teoricamente) la stessa possibilità, riservata ai sudditi – *nullo medio* – del sovrano, di ricorrere alla *defensa*, cioè di adire i tribunali e gli ufficiali regi, in caso di maltrattamenti e di abusi da parte dei signori. Si badi che tutti i sudditi di un signore, liberi o servi, subivano limitazioni alla propria libertà, in virtù dei poteri signorili esercitati per espressa delega del sovrano o perché acquisiti a seguito di una lunga serie di "abusi feudali". Inoltre, l'intensità di questi poteri di governo era diversa da signore a signore, in base all'entità della concessione regia che si accompagnava all'infeudazione di territori. In ogni caso, l'esercizio di poteri di governo (di banno), spesso di contenuto "economico", sui rispettivi sudditi, di qualsiasi condizione, favoriva un "livellamento" dello *status* personale degli stessi che non era, però, del tutto cancellato. Infatti, per quanto la caratteristica principale della "servitù della gleba" fosse la perpetuità ed ereditarietà del vincolo servile e degli obblighi connessi, una dipendenza ereditaria gravava anche su tutti gli altri sudditi di un signore, anche se formalmente liberi. Poiché vivevano nel territorio di una signoria, tutti i villani ereditavano dai padri una condizione di sudditanza signorile che imponeva obblighi onerosi: certo, ai villani di condizione libera era più facile sottrarsi, emigrando altrove, eventualmente, ma ciò, nella gran parte dei casi, prevedeva l'esborso di cospicue somme di danaro. Tutti i sudditi erano tenuti a corrispondere al signore la taglia o focatico, a pagare, in caso di successione a causa di morte, la manomorta, a contrarre matrimonio solo con altri "sudditi" del signore, ad eseguire corveés e a pagare censi; inoltre erano soggetti alle "bannalità", cioè ad esazioni per l'uso di mulini, frantoi e forni di proprietà del signore, oltre che a pesanti limitazioni nell'uso di terre "comuni" per il pascolo del bestiame. Tutti questi oneri – salvo la concessione di specifiche "immunità" – non gravavano esclusivamente sui sudditi di "condizione servile",

normanno impone ai signori, laici o ecclesiastici, maggiore equilibrio e umanità nel trattamento dei propri sottoposti, specialmente

come per lungo tempo si è erroneamente pensato e ciò rende molto difficile, nell'analisi delle fonti, distinguere i servi veri e propri dai liberi tout court. Gli ordinamenti signorili, laici ed ecclesiastici, erano molto più forti e diffusi al di qua dello stretto di Messina, anziché in Sicilia, e ciò dipendeva anche dalle diverse forme con cui si era imposta la conquista normanna che, in Sicilia, fu caratterizzata da maggiore ordine e da minore anarchia e insubordinazione dei capi. Oggi, è da considerarsi storiograficamente improponibile l'identificazione tra servaggio e forme di dipendenza signorile basata sull'errata visione che tutti i rustici soggetti a nobili o ecclesiastici fossero privi della libertà, garantita solo ai sudditi diretti del sovrano e, dunque, appannaggio esclusivo dei ceti egemoni (*nobiles, clerici*) o degli abitanti delle città (*burgenses*). Lo sviluppo della signoria rurale, nel Mezzogiorno, favorì, quindi, rispetto alle epoche precedenti, una maggiore "omologazione" della condizione giuridica degli abitanti delle campagne: a prescindere se fossero liberi o servi in senso stretto, tutti erano sottoposti ai poteri del *dominus loci* (o del re) e all'adempimento di specifici obblighi, economici e non, verso di lui. Per tale motivo, non è mancato chi, a proposito delle campagne meridionali in età normanna, ha ritenuto fosse più giusto raggruppare la popolazione rustica non secondo la vetusta dicotomia "liberi-servi", ma secondo la bipartizione più giusta "sudditi del re-sudditi di un signore": infatti, tutti gli uomini erano soggetti al potere di governo e di prelievo di un *dominus*, a prescindere dalla specifica condizione dei singoli (libera o servile). Inoltre, sempre nell'ambito di questa categoria generale, bisogna distinguere una sottocategoria, che non è riferibile alla contrapposizione "classica" della soggezione personale di un uomo ad un altro (liberi-servi), ma fa riferimento a "sudditi soggetti ad obblighi verso il signore" e "sudditi *franci*", cioè "liberi". Questa distinzione non afferma una "libertà personale del suddito", ma si riferisce ad una esenzione dal fisco o dai poteri del *dominus loci*, all'interno dei confini della signoria. Sulla categoria dei *franci*, si veda più sopra nota 16. Sulla signoria rurale nel Mezzogiorno normanno si veda, R. BOUTRUCHE, *Signoria e feudalesimo, Signoria rurale e feudo*, vol. II, Bologna 1974, pp. 57ss., P. CAMMAROSANO, *Guida allo studio della storia medievale*, Roma 2004, pp. 76 ss., S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 4ss., M. CARVALE, *La feudalità nella Sicilia normanna*, in *Atti del Congresso internazionale di studi sulla Sicilia Normanna Palermo, 4-8 dic.1972*, Palermo 1973, pp. 21 ss. Per la distinzione fra diverse forme di signoria domestica, fondiaria, territoriale si veda, M. COLLAVINI, *La condizione dei rustici-villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti*

nella riscossione delle prestazioni, personali o patrimoniali, loro dovute<sup>36</sup>:

Cod. Vat. *Monemus principes, comites, barones, maiores atque minores, archiepiscopos, episcopos, abbates, cunctos denique qui subditos habent cives, burgenses, rusticos, sive cuiuscumque professionis homines, eos humane tractare, misericordiam adhibere, maxime cum debitum adiutorium conveniens et moderatum valent ab ipsis quos habent subditos, postulare ...*<sup>37</sup>.

Cod. Cass. *Monemus principes, comites et barones omnesque dominos, subiectos humane tractare, misericordiam adhibere, maxime*

*toscane*, in *La signoria* cit. pp. 41 ss., M. PELZ, *Signoria rurale in Germania: Grundherrschaft?*, in *La signoria*, cit., pp. 41 ss., C. VIOLANTE, *La signoria rurale nel secolo X: proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Atti della XXXVIII settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990*, Spoleto 1991, pp. 340 ss.

<sup>36</sup> Tra queste prestazioni andavano incluse anche le decime ecclesiastiche corrisposte in danaro o, molto più spesso in natura, su prodotti di agricoltura, allevamento o su capi di bestiame. Queste prestazioni, in realtà vere e proprie tasse, gravavano su tutti i rustici residenti nel *districtus* della parrocchia rurale, a prescindere dalla loro condizione personale, libera o servile. In questo caso, infatti, il diritto canonico non faceva differenze. Anche i servi rustici potevano ricorrere ai servizi della pieve o parrocchia rurale, matrimoni, battesimi, sacramenti e le decime erano riscosse dai parroci, o da loro incaricati, ed erano incamerate, in parte, dalla parrocchia, mentre il resto andava alla curia vescovile. È importante sottolineare che le Assise di Ariano non contengono alcuna disposizione che disciplina i diritti di riscossione delle decime da parte del clero, pur occupandosi, spesso, della condizione e dei privilegi dell'*ordo clericorum*. Alle decime, invece, fanno espresso riferimento molte disposizioni contenute nei diplomi. L. R. MENAGER, *Recueil*, cit. pp. 121ss.

<sup>37</sup> Const. *Monitio generalis*, in *Le Assise*, cit., p. 28: "Ammoniamo i principi, i conti, i baroni, grandi e piccoli, gli arcivescovi, i vescovi, gli abati ed infine tutti quelli che hanno come sudditi cittadini, borghesi, rustici o uomini di qualunque professione, di trattarli con umanità, di usare misericordia, soprattutto quando hanno il potere di esigere da essi le dovute imposte, convenienti e moderate ...".



*cum debitum adiutorium et moderatum et conveniens volent ab ipsis, quos habent subiectos postulare*<sup>38</sup>.

Una costituzione proibiva ad ogni signore, laico o ecclesiastico, di esigere *adiutoria*, imposte e prestazioni patrimoniali, dai propri sottoposti, oltre i limiti del consentito, e nei soli casi strettamente necessari: tra questi figuravano l'armamento proprio e dei propri uomini, il vettovagliamento, in caso di ospitalità del re e della corte nel proprio feudo, la convocazione del signore presso la curia, solo o con il proprio seguito, l'invio del signore in missione da parte del re o, nel caso di ecclesiastici, per sostenere le spese della propria consacrazione o per raggiungere il luogo in cui il pontefice avesse indetto un sinodo o concilio<sup>39</sup>:

Cod. Cass. *De prelati autem ecclesiarum sic a regia munificentia statutum est, ut in his tantum ab hominibus suis adiutorium exigant, videlicet, pro consecratione sua, cum ad concilium a domino papa vocantur, pro servitio exercitus nostri, si quando in exercitu revierent, vel si vocati fuerint a rege vel missi, pro corredo nostro si quando in terris eorum nos hospitari vel corredum ab eis recipere contigerit. Et in his tantum casibus a prelati omnibus, comitibus, baronibus et militibus moderate secundum facultates hominum suorum adiutoria exigant*<sup>40</sup>.

<sup>38</sup> Const. *Ut domini subiectos humane tractent*, in *Le Assise*, cit., p. 70: "Ammoniamo i principi, i conti, i baroni e i signori tutti di trattare con umanità i sudditi, di usare misericordia, soprattutto quando vogliono esigere da quelli che hanno come sudditi la dovuta prestazione moderata e conveniente".

<sup>39</sup> Questa costituzione dimostra, come già visto in precedenza, il tentativo costante, da parte della curia, di frenare ogni genere di abuso illegittimo che poteva essere compiuto, a danno delle popolazioni rurali, dai signori laici ed ecclesiastici.

<sup>40</sup> Const. *De excessu prelatorum et dominorum*, in *Le Assise*, cit., pp. 96 ss.: "Per quanto poi riguarda i prelati delle chiese, dalla munificenza regia viene così decretato, che solo nei seguenti casi esigano la prestazione dai loro sudditi, e cioè per la loro consacrazione, quando siano convocati a concilio dal signore papa, per il servizio del nostro esercito, se mai abbiano servito in esso, o se siano convocati o inviati dal re, per ciò di cui noi abbiamo bisogno, se mai ci sia toccato di essere ospitati nelle loro

Va detto che le costituzioni susesposte, circa l'esercizio dei poteri signorili sui sottoposti<sup>41</sup>, non precisavano, né distinguevano la condizione personale dei sudditi e, pertanto, non si può, oggi, stabilire con certezza se sussistevano sostanziali differenze riguardo il tipo di potere esercitabile, a seconda della condizione personale degli individui accasati sulle terre<sup>42</sup>. Ci si imbatte, in alcuni casi, in costituzio-

terre o di ricevere da loro ciò di cui abbiamo bisogno. E solo in questi casi da tutti i prelati, conti, baroni ed appartenenti all'ordine militare siano richieste ed accettate le prestazioni, moderatamente, secondo le possibilità dei loro sudditi".

<sup>41</sup> Nell'esame delle disposizioni del codice normanno, è opportuno sempre distinguere il *dominus* vero e proprio, proprietario dei servi, legato agli stessi da un rapporto di natura privatistica, affine all'ordinaria proprietà, dal signore territoriale, il *patronus* o *dominus loci*, signore di banno, conte o barone, colui che, vassallo o meno del sovrano e grande proprietario terriero, esercitava per delega, o con il consenso di costui, su un territorio di consistente dimensione e sui relativi abitanti, l'amministrazione della giustizia, l'imposizione e la riscossione delle tasse, la leva militare. Per una corretta interpretazione del dispositivo di molte costituzioni, è giusto e conveniente distinguere i due ambiti: quello pubblico, attinente ai poteri signorili, e quello privato, attinente l'ordinaria proprietà dei beni economici, mobili ed immobili, tra i quali bisogna annoverare anche i servi. Pertanto, quando il legislatore normanno invita i grandi del Regno, laici o ecclesiastici, alla moderazione nell'esercizio delle proprie prerogative e dei propri poteri sui sottoposti, liberi o servi, credo che faccia riferimento al profilo pubblicistico dei poteri esercitati, non al dominio sui beni privati tra cui sono da annoverarsi anche i servi. Talvolta è lo stesso legislatore normanno a distinguere espressamente i poteri di natura privatistica, detenuti dai signori sugli uomini e le terre di proprietà, dai poteri di banno, cioè di signoria. La distinzione, molto sottile, è assente nel codice di Ariano, ma fa capolino nella diplomazia normanna. Spesso anche la terminologia è chiaramente diversa per indicare le varie forme di potere: frequente è l'uso dei termini *dominium et patronatus*, oppure *publicae functiones*, per indicare la titolarità e l'esercizio di poteri di carattere pubblico consistenti nell'amministrare la giustizia, imporre tributi, esigere tasse. Sul punto si veda anche L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 195 ss.

<sup>42</sup> Le Assise non fanno mai un riferimento specifico alle prestazioni di natura patrimoniale o personale dovute dai servi ai loro signori e ricognitive del loro stato personale di servitù. Le disposizioni legislative fanno unicamente riferimento alle *angarie* e alle *parangarie*, ovvero alle prestazioni

ni che ricevano la disciplina canonica in materia di servitù, disposizioni che riguardavano la condizione del servo (e dell'ascrittizio) in riferimento all'*ordo clericorum*, ai chierici, ai privilegi ecclesiastici e alla possibilità che individui di condizione servile potessero accedere agli ordini sacri<sup>43</sup>. In questo campo il legislatore normanno affermò il principio che nessun servo, o ascrittizio ad esso equiparato<sup>44</sup>, poteva essere consacrato sacerdote, accedendo così all'ordine

personali, alle *corvées*, senza alcun'altra specificazione. Talvolta, si accenna anche all'*adiutorium*, una sorta di censo straordinario che il signore, laico o ecclesiastico, era solito prelevare dai propri uomini, servi e non, in particolari circostanze. Soltanto in alcuni diplomi normanni si fa riferimento alla varietà di imposte che i signori erano soliti esigere dai propri sottoposti di condizione libera o servile e cioè al *glandaticum*, al *plateaticum*, all'*herbagium*. Queste imposte erano riscosse, dai signori, da uomini di qualsiasi condizione, non solo dai servi, e in virtù di un potere che non era necessariamente di proprietà, ma assumeva anche un carattere pubblicistico, quello del *dominus loci* o signore territoriale. Infatti, è lo stesso legislatore normanno che equipara la riscossione di tali imposte a quella effettuata dal potere pubblico sul territorio demaniale. Salerno, 1086 ottobre: "... *Statuit etiam predictus dux..ut partes jam dicti monasterii sancte Trinitatis ... possint recipere herbagium, plateaticum, glandaticum et omnia alia que verus dominus et patronus exigit et exigere potest in locis demanii sui, tam a vassallis suis quam alienis...*", "... Stabili anche il predetto duca ... dalle terre del predetto monastero della santa Trinità ... possano riscuotere l'eratico, il plateatico, il ghiandatico e tutte le altre prestazioni che il signore e patrono esige e può esigere nelle sue terre del demanio, tanto dai suoi vassalli che dagli altri ...". L. R. MENAGER, *Recueil*, cit., pp. 190 ss.

<sup>43</sup> La *ratio* delle disposizioni normative in esame, secondo l'interpretazione oggi prevalente, non andrebbe cercata tanto nella necessità di tutelare la dignità del clero dalla "contaminazione" della *vilitas personae* dei servi e degli ascrittizi, per cui, in caso di ordinazione di un servo, la sua "indegnità" sociale avrebbe potuto riverberarsi sul clero in termini di *vilitas ecclesiae*. L'interpretazione, attualmente più condivisa, farebbe riferimento soprattutto alle esigenze di natura economica e fiscale da tutelare. Sul punto, G. PETRALIA, *La "signoria"*; cit., pp. 262 ss., C. G. MOR, *Le Assise ruggeriane non accolte nel Liber Augustalis*, in *Atti del convegno Internazionale di Studi Ruggeriani, 21-25 aprile 1954*, vol. I, Palermo 1955, pp. 235 ss.

<sup>44</sup> Sulla figura e lo status dell'*adscripticius*, si è già detto. L'*adscripticius* fa la sua comparsa nelle Assise, per la prima volta, proprio in queste

clericale e ai relativi privilegi, senza il consenso del signore, e che gli appartenenti al clero dovevano essere tutti di libera condizione ed esentati da qualsiasi forma di prestazione servile di carattere personale. Quest'ultimo privilegio non si estendeva all'intero ordine clericale, ma ai soli ordini maggiori, ai suddiaconi, ai diaconi, ai presbiteri e ai vescovi<sup>45</sup>. Gli ordini minori – accoliti, ostiari, esorcisti – erano dispensati dalle sole prestazioni servili, ma non da quelle personali, come dice la lettera delle disposizioni. Il legislatore operava una distinzione – non meglio chiarita nel testo – tra prestazioni vili, o servili, e prestazioni personali. Dalle prime era esentato l'intero clero, dalle seconde solo gli ordini maggiori. Nessun ulteriore indizio ci consente di comprendere la distinzione tra le due tipologie di prestazioni: molto probabilmente, nel caso delle prestazioni servili, dovevano intendersi le vere e proprie *corvées*, prestazioni di lavoro manuale, agricolo e artigianale, che i servi erano tenuti ad eseguire periodicamente sulla riserva signorile. Nel secondo caso, il legislatore faceva probabilmente riferimento alle prestazioni contributive pubbliche, soprattutto patrimoniali – talora anche personali o miste – che i sudditi di condizione libera erano tenuti a corrispondere e ad eseguire, a favore del fisco pubblico, nell'interesse generale del Regno. Erano previste sanzioni severe per chi disattendeva questi dispositivi. Il *dominus* che accettava danaro per prestare il consen-

disposizioni relative alla consacrazione dei sacerdoti. Gli ascrittizi erano i villani, formalmente liberi, letteralmente ascritti, cioè iscritti nei registri fiscali pubblici e, in seguito alla conquista normanna, nelle *platee* o *giaride* (dall'arabo *jarā'id*). Come già detto, secondo la più recente storiografia, le disposizioni delle Assise avrebbero contribuito a determinare, equiparando l'ascrittizio al *servo tout court*, l'inclusione degli ascrittizi nella categoria dei servi veri e propri, anzi, nella categoria dei villani di condizione più infima, gli *angararii*. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 23 ss., E. CONTE, *Servi*, cit., p. 214, G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 245 ss.

<sup>45</sup> Sull'organizzazione ecclesiastica nel regno, si veda H. BRESCH, *Dominio feudale, consistenza patrimoniale e insediamento umano*, in *Chiesa e società in Sicilia. L'età normanna*, a cura di G. Zito, Torino 1996, pp. 91 ss., C. D. FONSECA, *La Chiesa*, in *Normanni popolo d'Europa*, Venezia 1994, pp. 167 ss., M. CARVALE, *Il regno*, cit., pp. 10 ss., V. MONTI, *Lo Stato*, cit., pp. 33 ss.

so alla consacrazione sacerdotale di un suo servo perdeva la *dominica potestas* sullo stesso, mentre il servo (o l'ascrittizio) che offriva denaro al signore, per ottenere il consenso alla consacrazione, era ridotto in condizione di servitù a favore del fisco regio con tutti i suoi beni (*addictio curie*). Il principio per cui il chierico doveva essere di condizione libera era rispettato anche nel caso in cui la legislazione normanna imponeva al signore di prestare il proprio consenso per l'ordinazione sacerdotale, emancipando così il proprio servo. Frequente era il caso in cui una parrocchia rurale restava sprovvista di sacerdoti e il vescovo competente non poteva provvedere altrimenti per la mancanza di presbiteri disponibili: solo in questo caso, il *dominus*, nella cui proprietà era ubicata la parrocchia rurale, era tenuto a prestare il proprio consenso all'ordinazione presbiteriale del servo e non poteva sottrarsi. Queste disposizioni non fanno invece alcun accenno all'eventuale diritto di patronato del *dominus* sulla parrocchia rurale, alla possibilità che potesse proporre al vescovo – come sacerdote – uno dei suoi servi: la scelta del servo da ordinare, nel silenzio delle norme e salvo gli usi del luogo, era demandata al vescovo. Il servo, affrancato e divenuto chierico, non sottraeva alla condizione servile i propri familiari che restavano, pertanto, nella stessa condizione. Lo *status* personale di chierico non si trasmetteva ai discendenti: in tal modo si tutelava il diritto del *dominus* del servo, libero e consacrato, a non vedere pregiudicati i propri diritti da un'eventuale progressiva riduzione numerica dei suoi servi. Il consenso del *dominus* doveva essere prestato solo per i servi veri e propri e per gli ascrittizi, ma non per i coloni, liberi affittuari, né per i villani che non fossero servi o ascrittizi. Costoro, infatti, erano vincolati al *dominus fundi* in virtù di una concessione contrattuale (o consuetudinaria), di un *tenimentum* fondiario, e non *intuitu personae*, ed era sufficiente – per essere consacrati sacerdoti – che rinunciassero ai fondi ricevuti dal *dominus* che ne riacquisiva pieno possesso e disponibilità<sup>46</sup>. In questo modo si tutelava il diritto

<sup>46</sup> Indizio chiaro, questo, che la *ratio* della normativa sull'ordinazione dei servi era, fondamentalmente, economico-fiscale. La distinzione tra le due categorie di sottoposti – coloro che servono *intuitu personae* e quelli

di proprietà fondiaria del signore che avrebbe potuto essere pregiudicato se il servo, divenuto libero e sacerdote, avesse conservato il fondo concessogli, poiché esso avrebbe potuto essere acquisito ai possessi fondiari della chiesa e, come tale, sottratto definitivamente alla disponibilità del signore<sup>47</sup>. Se il fondo fosse rimasto in conces-

che servono *ratione tenimenti* – già esaminata in precedenza, denota una chiara influenza delle elaborazioni giuridiche del “diritto comune”, forse desunte dalla “canonistica”. Probabilmente, essa fu introdotta dal legislatore in questa specifica materia, in seguito assunse rilevanza generale e venne recepita anche dalla legislazione federiciana (XIII sec.) al fine di effettuare un intervento chiarificatorio. Infatti, le disposizioni normative in tema di ordinazioni ecclesiastiche di servi e ascrittizi, nella prassi signorile, avevano probabilmente travalicato l’ambito specifico per cui erano state dettate. I signori intesero le disposizioni come un divieto generale di autorizzare i vescovi alla consacrazione di tutti i sottoposti, a prescindere dalla loro specifica condizione. Il legislatore intese ribadire che, invece, il divieto riguardava soltanto i sottoposti di condizione “personale”, i servi e gli ascrittizi ad essi equiparati, ed evidentemente non considerati come sudditi liberi. All’epoca in cui questa norma fu promulgata (XII sec.), la distinzione in esame – tra l’altro assente nelle altre fonti – non aveva ancora assunto la nettezza con cui si imporrà, successivamente, in età federiciana. Si trattava, quindi, di una novità terminologica e di contenuto. Per quanto, forse, in origine, la distinzione proposta dal legislatore non voleva discriminare rigorosamente i dipendenti liberi dai servi veri e propri, ma semplicemente indicare due gradi diversi di sottomissione; poi, in seguito, acquisì proprio la prima interpretazione. Fossero o non interpolate successivamente, queste costituzioni di re Ruggero II rispecchiavano completamente i problemi determinati dalla molteplicità delle condizioni dei rustici nelle campagne del Mezzogiorno del XII sec. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 23, E. CONTE, *Servi*, cit., p. 156, G. PETRALIA, *La “signoria”*, cit., pp. 262 ss.

<sup>47</sup> Le preoccupazioni principali del legislatore normanno, dettando questa normativa, non sembrano essere state quelle di combattere la simonia e la corruzione del clero, il “mercato” dei beni e degli uffici ecclesiastici, quanto di tutelare esigenze di natura fiscale del Regno, tutelando i *domini* che avrebbero potuto subire, attraverso indebite ordinazioni, una consistente riduzione del numero dei *servi* al loro servizio, con una decurtazione della forza lavoro e, quindi, delle proprie entrate, con pesanti ricadute sull’adempimento degli obblighi militari e fiscali verso la curia. Si trattava,

sione all'ex servo, il signore si sarebbe trovato, molto probabilmente, nell'impossibilità giuridica di riscuotere i censi e le prestazioni dovuti dal suo ex sottoposto divenuto chierico: infatti, per disposizione dello stesso legislatore, i chierici costituivano un ordine privilegiato, non sottoposto a prestazioni "servili" di nessun tipo. Nelle disposizioni in materia si faceva sempre riferimento al consenso del *dominus* come presupposto indispensabile all'ordinazione sacerdotale del sottoposto, ma non alla necessità di un espresso atto giuridico di affrancamento (*manumissio*)<sup>48</sup>:

inoltre, di porre anche un argine legale preciso allo "strapotere" del clero, stabilendo che non erano ammesse "ordinazioni indiscriminate" di rustici. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 23 ss., E. CONTE, *Servi*, cit., p. 214, G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., pp. 263ss.

<sup>48</sup> Tuttavia che l'affrancamento fosse necessario è da ritenere implicito nel dettato normativo: il chierico, per essere realmente libero di esercitare la propria funzione sacerdotale, senza alcun obbligo di prestazioni personali nei confronti dell'ex signore, doveva essere formalmente affrancato. Un consenso, per quanto formale, non bastava. Doveva trattarsi, inoltre, di affrancazione piena, *sine obsequio*, capace di recidere ogni vincolo di dipendenza giuridica – anche di patronato – con l'ex *dominus*. Nelle Assise non c'è traccia di una specifica disciplina di affrancamento dei servi di cui si rinvengono, invece, molte attestazioni soprattutto nelle fonti private. Nell'epoca in esame le forme più frequenti di affrancamento servile erano quelle desunte dal diritto romano ("diritto comune"), come la *manumissio in ecclesia*, la *manumissio ex testamento* o *per chartam*, e le forme di manomissione desunte dal "diritto germanico", come la *manumissio in quartam manum* o *per excussionem denarii*. Le *manumissiones* potevano essere piene o *cum obsequio*. In quest'ultimo caso, il servo – che diventava un "liberto" – non acquistava la piena libertà, ma restava soggetto al signore, in base ad un rapporto di "patronato", per l'adempimento di alcuni servizi. Sul punto, M. BLOCH, *Les "Colliberti". Étude sur la formation de la classe servile*, in «Revue historique» n. s. 157 (1928), pp. 87-95, G. LUZZATTO, *Dai servi della gleba agli albori del capitalismo*, Bari 1966, pp. 108 ss., F. PANERO, *Manumissione di "servi" e affrancazione di "rustici"*, in *La signoria*, cit., pp. 388 ss., G. SALVIOLI, *Consortes e colliberti secondo il diritto longobardo*, in *Atti e Memorie delle Deputazioni di storia patria delle province modenesi e parmensi*, vol. II, Modena 1960, pp. 183 ss., F. SCHUPFER, *Il diritto privato dei popoli germanici. Le persone*, vol. I, Città di Castello 1913, pp. 29 ss., N. TAMASSIA, *I colliberti nella*

Cod. Vat. *Episcopus ad testimonium non flagitetur, nisi forte in causis ecclesiasticis, vel publicis, cum necessitas, aut regis auctoritas postulaverit. Presbyteri non cogantur corporale sacramentum in negotiis exhibere; diacones, subdiacones et infra positos altaris sacri ministros, ab obsequis sordidis alienos esse precipimus; presbiteros tantum non etiam ceteros angariis personalibus prohibemus*<sup>49</sup>.

Cod. Cass. ... *Diaconus et subdiaconus, et infra positos altaris sacri ministros, ab obsequiis sordidis, alienos esse precipimus. Presbiteros vero tantum non etiam ceteros ab personalibus prohibemus*<sup>50</sup>.

Cod. Vat. *Ascripticios sine voluntate et assensu eorum quorum iuri sudditi sunt et potestati, nullus episcoporum ordinare presumat. Hi quorum adscripticii sunt, si quod premium ob licentiam ordinandi vel consecrandi suscepisse convicti fuerint, ius adscriptitium perdant, et qui dederit pecuniam, ab ordine motus fisco nostro cum rebus omnibus suis vendicetur. Ne tamen sinistrum aliquod aliquando possit nostris constitutionibus obviare, si forte in rure vel in vico ecclesia constituta assignatos habuerit sacerdotes, quibus decedentibus sint aliqui subrogandi, et pertinaces domini rurris vel vici super adscriptiis persona idonea sacerdotio ab episcopo expectetur, dignum clementie nostre videtur atque iustissimum ad iustam petitionem ecclesie adscriptiorum dominum iure cogendum. Filii vero adscripticii ordinati ad adscriptiorum conditionem redeant, omni occasione remota*<sup>51</sup>.

*storia del diritto italiano*, in *Studi per V. Scialoja*, vol. II, Roma 1970, pp. 147 ss.

<sup>49</sup> Const. *De episcoporum privilegio*, in *Le Assise*, cit., p. 32: "Il vescovo non sia citato come testimone, se non eventualmente in cause ecclesiastiche o pubbliche, quando lo abbia imposto una necessità assoluta o la regia autorità. I sacerdoti non siano obbligati a prestare giuramento nei negozi; disponiamo siano esenti da vili servizi; dispensiamo soltanto i sacerdoti e non anche gli altri dalle prestazioni personali".

<sup>50</sup> Const. *De sacrosanctis ecclesiis et episcopis et clericis*, in *Le Assise*, cit., p. 72: "...Ordiniamo che i diaconi, i suddiaconi e i ministri del sacro altare inferiore siano esenti da servizi vili. Dispensiamo soltanto i sacerdoti e non anche gli altri da prestazioni personali".

<sup>51</sup> Const. *De ascripticiis volentibus clericari*, in *Le Assise*, cit., p. 32: "Nessuno dei vescovi osi ordinare sacerdote gli ascrittizi, senza la volontà



Cod. Cass. *Adscripticios sine voluntate eorum quorum iuri subditi sunt, nullus episcoporum ordinare presumat ...*<sup>52</sup>.

Cod. Cass. *De eo autem quod male interpretatum est videlicet quod de nostre maiestatis constitutione villani non audeant ad ordinem clericatus accedere, sine voluntate et assenso dominorum quorum, ita statutum est, quod si aliquis villanus est et servire debet personaliter intuitu persone, ut sunt ascripticii et servi glebe, et alii huiusmodi, qui, non respectu tenimentorum vel alius beneficii servire debent, sed intuitu personarum, que persone eorum sunt obligate servitisi isti quidam, sine assenso et assenso et voluntate dominorum quorum ad ordinem clericatus accedere nequerunt. Illi vero, qui non intuitu personarum sed respectu tenimentorum vel aliquorum beneficiorum que tenent servire debent dominis suis, si voluerint ad ordinem clericatus accedere, liceat eis etiam sine voluntate dominorum quorum, prius tamen renuntiatis his que tenent a dominis suis*<sup>53</sup>.

e l'assenso di coloro cui sono soggetti in potestà. Quelli di cui sono gli ascrittizi, se fosse provato avessero ricevuto danaro per concedere il permesso di ordinare o consacrare, perdano ogni diritto sugli ascrittizi; e coloro che abbiano dato danaro, siano acquisiti in proprietà dal nostro fisco con tutti i loro beni. Affinché nessuna cosa malevola possa sfuggire, talvolta, alla nostra costituzione, se per caso una chiesa di campagna o villaggio abbia assegnati dei sacerdoti, ai quali, deceduti, siano da sostituire altri, ed i signori della campagna, opponendosi, negano il consenso ai propri ascrittizi, soprattutto quando dal vescovo si richieda una persona idonea al sacerdozio tra gli stessi ascrittizi, sembra degno e giustissimo alla nostra clemenza che il signore debba, dalla legge, essere costretto a fornire il suo consenso alla giusta richiesta della chiesa. In verità, i figli dell'ascrittizio consacrato sacerdote, ritornano, senza dubbio alcuno, alla condizione di ascrittizi".

<sup>52</sup> Const. *Ne servi vel ascripticii clericentur*, in *Le Assise*, cit., p. 72: "Nessun vescovo osi ordinare gli ascrittizi senza il consenso di quelli al cui diritto sono sottoposti..".

<sup>53</sup> Const. *Rescriptum pro clericis*, in *Le Assise*, cit., p. 102: "Per quanto poi concerne ciò che è stato male interpretato, cioè che con riferimento alla costituzione della nostra maestà i villani non osino accedere all'ordine clericale, senza la volontà ed il consenso dei loro signori, così viene stabilito. Che se qualcuno è villano e deve servire personalmente, in considerazione di un rapporto personale, come sono gli ascrittizi, i servi della gleba ed altri di tal genere che sono tenuti a servire non a causa dei possedimen-

Con disposizioni di estrema durezza la legislazione normanna privò i servi anche del diritto di asilo nelle chiese e negli altri luoghi

ti o di altro beneficio, ma in considerazione di un rapporto personale, poiché sono le loro persone obbligate ai servizi, questi, appunto, non possono accedere all'ordine clericale senza il consenso e la volontà dei loro signori. Per quanto concerne quelli che, invece, sono tenuti a servire i loro signori, non in considerazione di un rapporto personale, ma a causa dei possedimenti o di altri benefici di cui dispongono, sia ad essi consentito accedere, se lo vorranno, all'ordine clericale, anche senza l'assenso dei loro signori, dopo aver tuttavia rinunciato prima a ciò che posseggono grazie ai loro signori". Anche un'altra costituzione normanna, attribuibile a Guglielmo II d'Altavilla (1166-1189), non ricompresa nelle Assise, ma recepita nel *Liber Augustalis* di Federico II prescriveva il possesso della condizione di uomo libero per accedere al chiericato, imponendo il consenso preventivo del *dominus* circa l'ordinazione del servo. La costituzione prescriveva il consenso del signore per il servo vero e proprio, tenuto a servire *intuitu persone*, non per il libero affittuario di terre, *colonus*, tenuto a servire *respectu tenimenti vel beneficij*, cioè in virtù di un titolo contrattuale: "*Errores eorum qui villanos quoslibet sine licentia dominorum ad ordinem clericalem accedere regia constitutione dicunt esse prohibitos, interpretatione benivola corrigentes, decernimus eos tantum villanos predica constitutione intelligi fore prohibitos clericari, qui personaliter, intuitu persone sue scilicet, servire tenentur, sicut adscriptitii et servi glebe at huiusmodi alii. Qui vero respectu tenimenti vel alicuius beneficij servire debent, si voluerint ad ordinem clericatus accedere, liceat eis sine voluntate etiam dominorum, prius tamen his que tenent a dominis suis in eorum manibus resignatis*". Const. *De his qui debent accedere ad ordinem clericatus*, in J. H. L. HUIILLARD BREHOLLES, *Historia diplomatice Friderici Secundi*, vol. IV, Paris 1854, p. 68: "Volendo correggere, con un'interpretazione benevola, gli errori di quelli che affermano, in base ad una regia costituzione, che i villani non possono accedere all'ordine clericale, senza il consenso dei rispettivi signori, stabiliamo che sarà proibito essere consacrati sacerdoti, in base alla predetta costituzione, solo a quei villani che personalmente, in base alla propria condizione, sono tenuti a servire, come gli ascrittizi, i servi della gleba e coloro che appartengono alla medesima categoria. Invece, sia consentito a coloro che sono tenuti a servire, sulla base di un possesso fondiario o di qualche beneficio simile, se vorranno accedere al chiericato, fare a meno del consenso dei loro signori, purché, prima, restituiscano nelle mani di questi tutti i possedimenti che hanno da loro ricevuti".

sacri: diritto generalmente riconosciuto anche ai criminali, purché di condizione libera<sup>54</sup>. Il servo che, senza l'assenso del signore, in possesso di refurtiva, avesse abbandonato la terra e avesse trovato rifugio in un luogo di culto, doveva essere restituito al legittimo proprietario. In questo modo si salvaguardavano due interessi, quello dell'ordine pubblico e quello della proprietà privata del *servus*. Le disposizioni che disciplinavano questa fattispecie giuridica facevano riferimento al potere disciplinare del signore sul proprio sottoposto di rango servile, ma, al contempo, facevano anche opportuni distinguo: in esse si faceva riferimento a tre generi diversi di sottoposti al potere disciplinare del *dominus* e tutti e tre venivano privati del diritto di asilo, dovendo essere riconsegnati al signore. Si trattava del *servus*, del *servus glebe* e del *colonus*. Se i primi due sottoposti erano, senza alcun dubbio, persone di rango servile — anche se risulta difficile comprendere la distinzione giuridica tra il primo ed il secondo<sup>55</sup> — il terzo come doveva intendersi? Penso che la costituzione facesse riferimento al libero affittuario di un manso che, violando le pattuizioni contrattuali, si era sottratto al lavoro sul fondo, senza pagare il canone, ed era fuggito portando con sé il *conquestum*, cioè l'insieme dei beni mobili di sua proprietà, tenuti sul manso, ma vincolati, in genere, all'adempimento delle obbligazioni contrattuali:

*Cod. Vat. Presente lege sancimus per loca regni nostri omnia deo propitio in perpetuum valitura nullos penitus, cuiuscumque condicionis de sacrosantis expelli ecclesiis, aut protrahi confugas, nec pro his venerabiles episcopos, aut economos exigi, que debentur ab eis qui hoc moliri aut facere presumpserit, capitis periculo aut bonorum*

<sup>54</sup> Questa disposizione è, da alcuni, ritenuta frutto di interpolazioni successive (XIII-XIV sec.). S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 6 n. 18.

<sup>55</sup> A meno che non si accetti l'ipotesi che i servi della gleba siano tutti quelli, massari e non, impiegati nei lavori agricoli e vincolati alle terre signorili, mentre i semplici servi siano da identificarsi con gli appartenenti alle *familiae urbanae*, addetti ai servizi domestici, alle botteghe artigiane, alle imprese di commercio o, comunque, seppur residenti in campagna, nella villa signorile, addetti a mansioni non inerenti la coltivazione dei fondi agricoli. Il punto resta problematico.

*omnium ammissione plectendis. Interim confugis victualia non negentur. Sane si servus, aut colonus, aut servus glebe se ipsum subtraxerit domino, vel furatus res ad loca sancta confugerit, cum rebus quas detulit, domino presentetur, ut pro qualitate commissi subbeat ultionem, aut intercessione procedente pietati restituatur et gratie. Nemini quippe ius suum est detrahendum*<sup>56</sup>.

Cod. Cass. ... *Sancimus sub capitis periculo nullos penitus cuiuscumque conditionis de sacrosanctis ecclesiis expelli aut protrahi confugas; nec pro his venerabiles episcopos vel iconomos exigi que debentur ab eis; nec ipsis confugis interim victualia, negentur. Servus vero, colonus, seu gleba servus, subtrahens se domino, vel furatus res ad loca sacra confugiens, cum rebus quas detulit domino presentetur ...*<sup>57</sup>.

Il servo fuggitivo poteva, quindi, essere inseguito dal signore ed acciuffato. Ciò emergerebbe anche da un diploma concesso a favore del monastero di Cava de' Tirreni da Ruggero Borsa, duca di Puglia:

<sup>56</sup> Const. *De confugio ad ecclesiam*, in *Le Assise*, cit., p. 32 : “Con la presente legge che, col favore di Dio, dovrà essere sempre valida, decretiamo per tutto il territorio del nostro regno che nessun fuggiasco, di qualunque condizione, sia espulso o scacciato dalle sacrosante chiese né che, in loro vece, si pretenda dai venerabili vescovi o dagli economi ciò che sia dovuto da essi; chiunque abbia osato tentare o fare una tal cosa sia punito con la pena capitale o con la perdita di tutti i beni. Nel frattempo, non siano negati i viveri ai fuggiaschi. Tuttavia, se un servo, colono o servo della gleba, si sia sottratto al signore o, avendo rubato delle cose, si sia rifugiato in luoghi sacri, sia riconsegnato al signore con le cose rubate per subire la punizione in relazione alla gravità del fatto o, in caso di sopravvenuta intercessione, per essere affidato alla clemenza e al perdono. Nessuno, infatti, deve essere privato dei propri diritti”.

<sup>57</sup> Const. *De sacrosanctis ecclesiis et episcopis et clericis*, in *Le Assise*, cit., p. 72: “... Decretiamo sotto pena di morte che nessun fuggiasco di qualunque condizione sia mai espulso o scacciato dalle sacre chiese; né che, in loro vece, si pretenda dai venerabili vescovi e dagli economi ciò che da essi sia dovuto, né nel frattempo agli stessi fuggiaschi siano negati i viveri. Tuttavia il servo, il colono o il servo della gleba che si sottrae al signore o che, rubate le cose, si rifugia in luoghi sacri sia riconsegnato al signore con le cose rubate ...”.

*Indulgentes tibi liberam potestatem compelli et revocandi ad ipsius monasterii dominium predictos servientes defensatos et eorum heredes, quocumque suum transtulerint incolatum*<sup>58</sup>.

Coloro che accoglievano servi fuggitivi, fornivano loro ospitalità, se ne appropriavano e non li restituivano ai proprietari legittimi, andavano incontro a gravi sanzioni, come è desumibile dal disposto di una costituzione di Guglielmo II d'Altavilla (XII sec.), non inclusa nel codice di Ariano, ma recepita nel *Liber Augustalis* di Federico II. La costituzione disponeva la *reductio in servitatem* (*addictio curie*)<sup>59</sup> a favore della curia e la perdita dell'intero patrimonio per tutti coloro che avessero accolto servi fuggitivi, non restituendoli ai proprietari, o ai baiuli regi, se i proprietari non erano noti. Alla stessa pena soggiacevano i baiuli che, ricevuti i servi in consegna, li avessero tenuti per sé, senza restituirli<sup>60</sup>:

*Servos et ancillas omnes fugitivos ab aliquo capi generaliter omnibus prohibemus, nisi captos quam citius potuerit domino suo restituant, vel si dominum ignoraverint, baiulis curie nostre assignent; et baiuli magne curie nostre trasmittant eosdem; scituri quod quicumque amodoaliquo modo servum aliquem vel ancillam fugitivam capere*

<sup>58</sup> "Ti concediamo la libera potestà di acciuffare e ricondurre alle proprietà del medesimo monastero i predetti *servi defensati* ed i loro eredi, ogni qual volta si siano allontanati dal proprio luogo di residenza", in F. CHALANDON, *Storia*, cit., pp. 526 ss.

<sup>59</sup> Sulla *reductio in servitatem*, come sanzione criminale contemplata dalle Assise, si veda più avanti.

<sup>60</sup> Come si è visto precedentemente, l'obbligo di residenza sulla terra (*incolatum*) non sembra, dall'analisi delle fonti, ricollegabile unicamente alla condizione servile, per quanto, nella costituzione in esame, si faccia esclusivamente riferimento a *servi* e *ancillae*. In genere, esso gravava su tutti i rustici tenuti a servire un signore e, molto spesso, anche su quelli accasati su terreno demaniale. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 8 ss. Secondo il Carocci, qui ci si troverebbe davanti a veri e propri "schiaivi", in completa proprietà dei signori e, pertanto, rivendicabili, in caso di fuga, come qualsiasi oggetto giuridico. Sull'ipotesi di un'interpolazione successiva di questa costituzione si veda, G. PETRALIA, *La "signoria"*, cit., p. 260.

*vel quomodolibet detinere presumpserit, ipse cum omnibus bonis suis pene curie subiacebit; baiulis, nisi magne curie nostre trasmiserint, eandem penam laturis*<sup>61</sup>.

Le Assise proibirono – secondo quanto la stessa legislazione romana e il diritto canonico avevano stabilito – il possesso di servi di fede cristiana ai Giudei ed ai pagani, minacciando sanzioni molto dure per i trasgressori<sup>62</sup>, come la *reductio in servitutem* (*addictio curie*) a favore della curia e fu prevista la pena di morte, nel caso di costrizione a danno dei servi, al fine di indurli a rinnegare la propria fede:

Cod. Cass. ... *Iudeus, paganus, servum christianum, nec comperare audeat nec ex aliquo titulo possedere*<sup>63</sup>.

Cod. Vat. *Iudeus paganus servum christianum nec vendere, nec comparare audeat, nec ex aliquo titulo possidere seu pignori detinere. Quod si presumpserit, omnes res eius infiscentur, et curie servus fiat. Quem si forte ausu vel nefario vel suasu circumcidi vel fidem abnegare fecerit, capitali supplicio puniatur*<sup>64</sup>.

<sup>61</sup> Const. *De servis et ancillis fugitivis*, in J. H. L. HUILLARD BREHOLLES, *Historia*, cit., p. 153: “Proibiamo a tutti di impossessarsi dei servi e delle serve fuggitive, a meno che una volta catturati siano restituiti al più presto al signore, o, se il signore sia ignoto, siano consegnati ai nostri baiuli, e i baiuli li trasmettano alla nostra curia; interrogheranno chiunque e in qualsiasi modo abbia osato impossessarsi di un servo o una serva fuggitiva; e lo stesso con tutti i suoi beni sarà asservito alla curia; anche i baiuli, se non trasmetteranno i servi alla nostra curia, soggiaceranno alla stessa punizione”.

<sup>62</sup> Le disposizioni in esame fanno espresso riferimento a “servus”, ma sembrerebbe, piuttosto, trattarsi di veri e propri “schiavi”. Sul punto, S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 5.

<sup>63</sup> Const. *Ne servi vel ascripticii clericentur*, in *Le Assise*, cit., p. 72: “Il giudeo e il pagano non osino comperare come servo un cristiano, né possederlo ad altro titolo”.

<sup>64</sup> Const. *Iudeus Paganus*, in *Le Assise*, cit., p. 34: “Il giudeo e il pagano non osino vendere, né comperare, né possedere ad alcun titolo o tenere in pegno, come servo, un cristiano. Se abbiano osato tanto siano confiscati tutti i beni e diventino servi della curia. Se, per caso, con empio

La *ratio* di queste disposizioni non fu solo di carattere "morale", ovvero proteggere i sudditi di condizione cattolica (cioè di rito "latino") da ingiuste prevaricazioni di individui considerati estranei al consorzio dell'autentica cristianità. La ragione di queste disposizioni era, anche, di carattere economico-produttivo, finalizzata ad ostacolare tutte le attività economiche e commerciali di Ebrei, o individui di fede diversa da quella cattolica, gestite con l'ausilio di servi, spesso in settori concorrenziali con le imprese gestite da cattolici<sup>65</sup>. Le normative esaminate potevano essere applicate anche agli Islamici e a tutti coloro che erano cristiani, non di rito cattolico, come ortodossi, eretici o scismatici, dal momento che non vedo altre valide possibilità interpretative del lemma *paganus*, presente nelle disposizioni, poiché di *pagani*, in senso classico, non credo che ve ne fossero più nel XII sec. Nell'interpretazione di queste disposizioni, il lemma *paganus* andrebbe interpretato in senso "estensivo", ricomprendendo sotto questo termine tutti coloro (Slavi, Asiatici, Greci) che non solo non erano cristiani, ma, se lo erano, appartenevano ad una confessione diversa da quella cattolica. Il lemma *christianus*, invece, andrebbe interpretato in senso restrittivo, alludendo ai soli cristiani di fede e rito cattolici. Molto importante è anche la costituzione che disciplinava il *crimen plagii*, inteso, secondo l'esperienza giuridica romana<sup>66</sup>, come qualsiasi forma di asservimento consapevole alla propria volontà di un uomo di condizione libera e contro la volontà dell'asservito. La costituzione è importante, perché non soltanto ci fornisce informazioni su questa specifica forma di reato e sul modo in cui era disciplinato, ma anche per

ardimento o con consigli lo abbiano indotto a circondarsi o rinnegare la fede, siano puniti con il supplizio capitale".

<sup>65</sup> C. COLAFEMMINA, *La cultura nelle giudecche e nelle sinagoghe*, A. DE SIMONE, *I luoghi della cultura arabo islamica in Centri di produzione della cultura nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle prime giornate normanno-sveve Bari, 17-20 ottobre 1975, Bari 1977, pp. 53 ss., e pp. 91 ss., R. MORGHEN, *La questione ebraica nel Medioevo*, in AA. VV., *La civiltà del Medioevo-Storia e cultura, Cultura e Religione*, vol. II, Bari 1991, pp. 328 ss.

<sup>66</sup> A. GUARINO, *Storia*, cit., pp. 70 ss.

il suo aspetto sanzionatorio. Il *plagiarius* era punito proprio con la *reductio in servitutem* (*addictio curie*): la riduzione in servitù, decretata dalla pubblica autorità, poteva essere disposta sia a favore del fisco regio, sia a favore dei parenti dell'individuo ridotto in servitù e alienato a terzi, a seconda che il soggetto asservito illegittimamente poteva essere, o non, riscattato dai suoi eventuali acquirenti. Il *plagiarius*, così punito, trasmetteva la sua condizione servile ai discendenti<sup>67</sup>:

*Codex Cass. Qui sciens liberum hominem vendiderit, hac pena legitima teneatur, ut ex bonis suis venditus redimatur; ipse vero maleficus curie servus sit, bonorum quorum residuo publicato; quod si ex rebus ipsius redimi non poterit, pro servo tradatur, parentibus venditi, bonis eius curie addictis; quocumque autem casu venditus redeat, maleficus curie servus fiat, filiis etiam eius post hunc casum nascentibus subiecti sint curie perpetua servitute*<sup>68</sup>.

La *reductio in servitutem* (*addictio curie*) come fatto giuridico costitutivo dello stato servile appare nelle Assise normanne molto frequentemente, soprattutto quale sanzione criminale volta a punire i più disparati reati<sup>69</sup>. Si pensi alla disciplina del reato di sedizio-

<sup>67</sup> Questa è l'unica costituzione in cui si fa riferimento alla servitù – *perpetua servitus* – come istituto giuridico di portata “generale” e non alla figura del singolo o dei singoli servi. S. CAROCCI, *Angararii*, cit., p. 14 n. 56.

<sup>68</sup> Const. *De plagiariis*, in *Le Assise*, cit., p. 90: “Chiunque consapevolmente abbia venduto un uomo libero soggiaccia a questa pena legale, che il venduto sia affrancato a sue spese mentre egli stesso divenga servo della curia, dopo che sia stato confiscato ciò che residua dei suoi beni; se poi il venduto non potrà essere riscattato con i suoi beni, il venditore sia consegnato come servo ai parenti del venduto, dopo che i suoi beni siano stati confiscati, in qualunque caso, invece, il venduto ritorni, il malvagio sia servo della curia, restando anche i suoi figli, che nascano dopo tale fatto, soggetti alla curia in condizioni di perpetua servitù”.

<sup>69</sup> Accogliamo, in queste pagine, l'ipotesi che le costituzioni in esame, fatta salva ogni possibile interpolazione successiva, prevedevano la *reductio in servitutem* dei responsabili di reati particolarmente gravi, ipotesi



ne contro gli organi dello stato, volto a sovvertire il suo ordinamento costituzionale. Nella costituzione che disciplinava questo reato era prevista, come sanzione, la riduzione in servitù a favore della curia: la *reductio* privava della libertà e della soggettività giuridica piena e ciò spiega perché ad essa seguiva sempre, come pena accessoria, la confisca dei beni. Nel caso della sedizione, la riduzione in servitù, nonostante mirava a punire la condotta illecita del singolo, si estendeva pure ai suoi successori, in perpetuo:

Cod. Cass. *Si quis in exercitu seditiones, iurgia seu aliud fecerit, uti exercitus noster turbetur, persona eius cum omnibus suis bonis mercedi curie subiacebit. Si quis fecte vel fraudolenter ad magnum exercitum non venerit, seu, postquam venerit, ab exercitu sine licentia curie recesserit, capitale subibit sententiam, vel in manibus curie tradetur, ut ipse et eius heredes culusti fiant*<sup>70</sup>.

La *reductio in servitutem (addictio curie)* era disposta con provvedimenti emanati dai giustizieri regi o dalla curia. Una sanzione così grave, implicante la perdita della libertà e della soggettività giuridica, poteva essere erogata solo dai giustizieri, i magistrati del Regno, incaricati di amministrare la giustizia nelle cause di valore

che è fatta propria da Zecchino, editore delle Assise normanne. Di opinione contraria, invece, è S. CAROCCI, *Angararii*, cit., pp. 5 ss. Sta di fatto che le costituzioni in esame non menzionano mai, letteralmente, la *reductio in servitutem* dei criminali, ma usano espressioni diverse come *curie addictio*, *curie subiaccere*. Le conseguenze di questa sanzione, molto probabilmente, non erano diverse dalla servitù vera e propria, con conseguente perdita della libertà che finiva per coinvolgere anche gli eredi, proprio come la *servitus glebe*, assumendo il carattere di una condizione soggettiva ereditaria e perpetua (salvo affrancamento, s'intende).

<sup>70</sup> Const. *De seditionariis*, in *Le Assise*, cit., pp. 94: "Se qualcuno avrà provocato nell'esercito sedizioni, liti o altro, tanto che esso ne risulti turbato, soggiacerà all'asservimento alla curia con tutti i suoi beni. Se qualcuno non si sarà presentato alla chiamata alle armi, grazie a falsificazioni o frodi o, dopo essersi presentato, si sarà allontanato dall'esercito senza permesso, sarà punito con pena di morte o sarà consegnato alla curia, per diventare egli e i suoi eredi servi di essa".

maggiore e per i reati più importanti, come il legislatore si premurò di stabilire:

Cod. Cass. *Sancimus ut latrocinio, fracture domorum, insultus viarum, vis mulieribus pillata, duella, homicidia, leges parabiles, calumnie criminum, incendia, forisfacte omnes, de quibus quilibet de corpore et rebus suis mercedi curie debeat subiacere, a iustitiariis iudicentur, clamoribus supradictorum baiulis depositis, cetera vero a baiulis poterunt definiri*<sup>71</sup>.

Riguardo, poi, la terribile condizione giuridica dei rustici all'interno delle campagne del Mezzogiorno normanno, una sola costituzione delle Assise, in maniera alquanto sintetica, disponeva la *reductio in servitutem*, a favore della curia, di tutti coloro che, tenuti a coltivare un manso o un qualsiasi *tenimentum* agricolo, si erano allontanati dai campi senza consenso del signore e, trascurando il lavoro, avevano pregiudicato non solo gli interessi del signore, ma anche quelli del Regno. La costituzione era certamente diretta a reprimere il fenomeno dell'abbandono ingiustificato delle terre da parte dei villani. In essa non si faceva mai menzione né dei coloni liberi, né dei servi, lasciando nel dubbio l'interprete circa l'applicazione delle disposizioni ad entrambe le categorie di affittuari o ad una sola di esse<sup>72</sup>:

<sup>71</sup> Const. *Que sit potestas iustitiarum*, in *Le Assise*, cit., p. 96: "Stabilia-  
mo che, messi da parte i baiuli, siano trattati dai giustizieri, con il loro  
consenso, i furti, le distruzioni di case, le aggressioni sulle strade, la vio-  
lenza inferta alle donne, i duelli, gli omicidi, le ordalie, le calunnie, i delitti,  
gli incendi, tutti gli illeciti per i quali il responsabile debba soggiacere  
all'asservimento della sua persona e dei suoi averi alla curia; i restanti  
illeciti potranno, invece, essere giudicati dai baiuli".

<sup>72</sup> Questa disposizione sembra non essere riservata unicamente ai servi  
in senso stretto, ma estendersi a tutti gli abitanti delle campagne, anche  
non di condizione servile. Probabilmente la disposizione ebbe un carattere  
contingente e fu emanata in presenza di una congiuntura economica parti-  
colarmente grave per il Regno. Questo secondo S. CAROCCI, *Angararii*,  
cit., p. 8 n. 30.

Codex Cass. *Si quis temerario ausu presumpserit bona in quiete et tranquillitate regni abita, cum pro ipso laborare expedit, labores fugiendo obmittere, omnia bona sua dominus eius habeat, et illius persona curie assignetur*<sup>73</sup>.

## Conclusioni

La legislazione normanna di Ruggero II d'Altavilla (XII sec.) si propose di introdurre, nell'ambito del complesso mondo delle campagne del Mezzogiorno, distinzioni e categorie ordinatrici di una realtà – sociale, economica e giuridica – in continua trasformazione, tentando di uniformare aspetti diversi del complicato mondo del "villanaggio" meridionale. Il compito che il legislatore si assunse – ordinando – fu quello di semplificare la vastissima gamma di situazioni che denotavano il mondo subalterno delle campagne, avvalendosi degli istituti e delle discipline del diritto romano – ritrovato come "diritto comune" della *Respublica christiana* europea – che andavano diffondendosi nelle Università, attraverso l'analisi e l'interpretazione della codificazione giustiniana (VI sec.), opportunamente rivista alla luce della nuova realtà culturale dell'Europa del XII sec. Parallelamente a questa intensa opera normativa – intrapresa al fine di creare i presupposti di un potere monarchico sempre più centralizzato e forte – i Normanni andavano imponendo forme sempre più dure e sviluppate di "signoria territoriale", inquadrando le popolazioni rurali in territori sempre più vasti e delimitati, nei quali i signori iniziarono – *de facto* o su espressa delega regia – ad esercitare poteri di governo sempre più rigidi e intensi. Questo processo, in parte favorito dagli stessi monarchi, contribuì, assieme alle iniziative legislative intraprese dalla curia, ad "omologare" la condizione dei dipendenti rustici, molto probabilmente aggravando la loro condizio-

<sup>73</sup> Const. *De fugacibus*, in *Le Assise*, cit., p. 95: "Se qualcuno con temerarietà, per sottrarsi al lavoro, abbia osato abbandonare i beni avuti in tempo di pace e tranquillità del regno, quando si conviene lavorare per il signore, divenga servo della curia e i suoi beni siano dati al signore".

ne di subordinazione sociale – che fu resa più rigida e dura – dai signori. Si trattò di un processo lungo, secolare, iniziato con i Normanni e terminato in epoca svevo-angioina (XIII-XIV sec.), come i mutamenti del linguaggio e del lessico legislativo – relativo alla disciplina dei rapporti di dipendenza – consentono di rilevare. Non fu un processo semplice, spesso conflittuale, denso di contraddizioni, come emerge soprattutto dalle fonti “private”, tra la normativa astratta, elaborata dalla curia monarchica, e la realtà giuridica “effettiva”, densa di contrasti tra i signori e i villani, i baroni e il potere monarchico, caratterizzata da tentativi di fuga dei servi, immigrazioni, conquiste e conflitti politici sanguinosi. Eventi che comportarono sconvolgimenti degli equilibri e degli ordinamenti del Regno e che determinarono conseguenze anche sul piano dei mutamenti e delle “ridefinizioni” dei rapporti sociali ed economici – e quindi giuridici – nelle campagne del Mezzogiorno italiano.

TOMMASO INDELLI